

SALVATORE PULIATTI

VIVERE SOTTO LA LEGGE.  
CONOSCENZA E DIFFUSIONE DEL DIRITTO  
IN ETÀ TARDOIMPERIALE

Nonostante nella tarda antichità la legge imperiale fosse l'unica fonte attiva del diritto e costituisse elemento essenziale dell'ordine giuridico<sup>(1)</sup>, molti sudditi dell'Impero faticavano a percepirla i valori positivi e ad apprezzare i benefici di un sistema legale che in essa aveva uno dei suoi cardini.

Nulla meglio delle parole messe sulle labbra di un greco rinnegato da Prisco di Panion, in occasione della sua ambasceria presso Attila, può offrire un quadro sufficientemente chiaro dei mali che affliggevano il sistema legale romano alla metà del V secolo<sup>(2)</sup>:

*Prisco, 8 (Fragmenta Historicorum Graecorum, V/2): La legge non è uguale per tutti. Se un ricco viola la legge può evitare di pagare le conseguenze dei suoi misfatti. Ma se è un povero, che non sa a quale santo votarsi, subisce il rigore della legge, a meno che non muoia prima del processo, mentre i procedimenti si trascinano senza*

---

<sup>1</sup> In proposito, per un quadro di sintesi dei caratteri dell'ordinamento giuridico in età tardoantica, cfr. L. DE GIOVANNI, *Istituzioni Scienza Giuridica Codici nel mondo tardoantico. Alle radici di una nuova storia*, Roma, 2007, partic. 246-258, ove l'autore evidenzia come «il nuovo valore della *lex* nel mondo tardoantico» abbia avuto quale effetto, già a partire dall'età costantiniana, «un diverso collocamento dell'attività normativa imperiale nel sistema delle fonti».

<sup>2</sup> I termini di quella presa di distanza e visione critica sono chiaramente messi in risalto dal ben noto resoconto di quell'incontro avuto dallo storico con un commerciante greco che aveva scelto di vivere con gli Unni piuttosto che come cittadino dell'Impero romano.

*termine e bisogna affrontare grosse spese. La cosa più mostruosa è di dover pagare la giustizia. La parte offesa non può ottenere un'udienza se non paga denaro al giudice e ai suoi funzionari.*

Due sono le piaghe che secondo questa attestazione più gravemente affliggono la vita dei cittadini romani: la disparità della legge e gli abusi dei tribunali romani<sup>(3)</sup>. Ciò non toglie che di fronte ai valori intrinseci del sistema legale romano, appassionatamente difesi, anche la critica severa si attenua nel resoconto dello storico e cede il passo a una sintonia temperata da una riserva che non ne intacca i presupposti di fondo: le leggi -ammette l'avversario di Prisco- sono per sé nobili e la costituzione romana buona, semmai sono i magistrati che ne minano il funzionamento e ne ostacolano l'efficacia determinando ritardi e parzialità (anche se in buona fede per non commettere errori).

Prisco e il suo interlocutore non sono tuttavia i soli a proporre una idealizzazione della *politeia* romana e del suo sistema legale. All'inizio del V secolo lo storico spagnolo Orosio<sup>(4)</sup>, riferendo di un colloquio tra un cittadino di Narbona e il re goto Ataulfo, ricorda come questi fosse addivenuto ad affermare che le leggi erano un prerequisito tanto per la civilizzazione (come opposta alla barbarie) quanto per l'esistenza stessa di uno Stato e da esse non si poteva prescindere, dato che senza di loro uno Stato non sarebbe stato propriamente tale<sup>(5)</sup>. Per realizzare questo risultato occorreva però

---

<sup>3</sup> Entrambe queste disfunzioni dovevano esser ben presenti alla sensibilità dello storico e radicate nella società tardoimperiale, se da un lato egli non può sottrarsi alla necessità di offrirne un quadro tristemente realistico e dall'altro avverte l'esigenza di formulare una difesa d'ufficio del sistema legale romano. Questo è basato su ideali di correttezza e giustizia e la normazione imperiale, che ne costituisce il perno, è, per Prisco, elemento indispensabile per un equilibrato funzionamento dello Stato nel suo complesso.

<sup>4</sup> Oros., *Historia adversus paganos*, 7.43, e più in generale per questi aspetti J. HARRIES, *Law and Empire in late antiquity*, Cambridge, 1999, 6-8 e 19, il quale sottolinea come «imperial constitutions [...] formed the living law of the Empire».

<sup>5</sup> La concezione così espressa non si discosta gran che da quella di Prisco: entrambe considerano infatti imprescindibile il legame tra legge e Stato, solo

che la legge non solo fosse applicata correttamente, ma seguisse un *iter* preciso di elaborazione che ne garantisse una sufficiente ponderazione e fosse adeguatamente diffusa e conosciuta.

In apertura del Teodosiano, sotto il titolo (I del libro I) *de constitutionibus principum et edictis*, un frammento di una più ampia costituzione emanata da Teodosio I il 27 maggio 391, a seguito di un preordinato processo di generalizzazione che la impone come *regula iuris*, dispone a carico di tutti i sudditi dell'Impero, come dovere civile, l'obbligo di conoscenza e di osservanza della legge imperiale<sup>(6)</sup>:

CTh. 1.1.2 = C. 1.18.12, Imppp. Valentinianus Theodosius et Arcadius  
AAA Flaviano praefecto praetorio Illyrici et Italiae: *Perpensas serenitatis nostrae longa deliberatione constitutiones nec ignorare quemquam nec dissimulare permittimus*. Dat. VI kal. Iun. Vincentiae Tatiano et Symmacho vv. cc. cons. (a. 391).

Nel 538 Giustiniano, al termine dello sviluppo della vicenda romana, con lucida sintesi sulle metodiche della diffusione del diritto, ribadisce l'inefficienza scusante dell'*ignorantia iuris* riaffermando l'imprescindibilità delle usuali forme di pubblicità:

---

che Prisco, cittadino romano, considerava le leggi come parte integrante della *respublica*, mentre Ataulfo ne faceva una precondizione perché lo Stato si potesse costituire. Al di là di queste diversità ciò che conta è che però in entrambi i casi un ideale comune trovava affermazione, quello per cui un sistema di leggi, se osservato, può garantire ordine e giustizia.

<sup>6</sup> Di tale provvedimento l'interpretazione visigotica ribadisce, in maniera estensiva, il disposto come divieto di ignorare e violare il contenuto giuridico delle disposizioni: Interpretatio: *Leges nescire nulli liceat aut quae sunt statuta contemnere*. Alcuni anni più tardi, precisamente nel 454, il principio della legge quale regola di vita che dev'essere da tutti compresa onde evitarne i divieti e seguirne le prescrizioni positive trova conferma nella legislazione di Marciano: Nov. Marc. 4 = C. 1.14.9: *Leges sacratissimae, quae constringunt omnium vitas, intellegi ab omnibus debent, ut universi praescripto earum manifestius cognito vel inhibita declinent vel permissa sectentur*. In proposito cfr. S. PULIATTI, *Le costituzioni tardoantiche: diffusione e autenticazione*, in *SDHI*, 74, 2008, 99-133, e più specificamente per l'*Interpretatio visigotica* L. DI CINTIO, *Nuove ricerche sulla «Interpretatio Visigothorum» al «Codex Theodosianus» Codex. Libri I-II*, Milano, 2016, 8-17.

Nov. 66. 3. Ut novae quae fiunt constitutiones postquam insinuatae sunt post duos menses alios valeant. Imp. Iustinianus A. Iohanni gloriosissimo praefecto sacro per Orientem praetorio iterum, exconsuli et patricio: ... *provinciarum vero praesides ipsi et mittant eas et usque mittendas curent per omnes urbes in singulis provinciis constitutas ut in posterum nemo ullam ignorantiam praetexat*. Dat. Kal. Maias Constantinopoli imp. Dn. Iustiniani pp. Aug. Anno XII Iohanne v.c. cons. (538).

L'obbligo di conoscenza della legge da parte del cittadino <sup>(7)</sup> lascia, a sua volta, presumere l'assunzione di responsabilità da parte del legislatore nel concepire come proprio il compito di fornire i mezzi di realizzazione di tale conoscenza: l'offerta mediante apposita raccolta e sistemazione del *ius vetus* e la divulgazione, una volta che siano state promulgate, delle disposizioni della legislazione corrente (*ius novum*). I problemi, insomma, della stabilizzazione del diritto e quello dell'acquisizione culturale dei provvedimenti legislativi.

In materia di redazione, promulgazione e pubblicazione delle leggi esisteva uno schema di organizzazione, risalente bensì, ma ancora esistente in età giustiniana. Dalla metà del V secolo la legge era il prodotto di un lento processo di consultazione con appositi organi dell'amministrazione centrale, un processo che, almeno in teoria, doveva consentire un vaglio attento delle proposte presentate <sup>(8)</sup>. Una costituzione emanata nel 446 da Teodosio II aveva in-

---

<sup>7</sup> Anche le concezioni pedagogiche romane includevano la conoscenza del diritto fra i doveri essenziali del cittadino, come per il tardoantico sottolineava, intorno alla metà del III secolo, il maestro di Gregorio Taumaturgo, additandola quale 'viatico' indispensabile per un promettente avvenire. In *Panegyricus ad Origenem* 5.60, Gregorio, riportando le esortazioni del maestro, ricordava come questo lo spronasse col dirgli che «la conoscenza del diritto sarebbe stata il miglior viatico, sia che volesse diventare un retore di quelli che patrocinano nei tribunali, sia che scegliesse un altro mestiere».

<sup>8</sup> Si trattava di una disciplina che rientrava nel quadro della tendenza espressa dai regni di Teodosio II e Valentiniano III verso una regolamentazione organica, attraverso una previsione normativa unitaria, dell'assetto delle fonti del diritto imperiale. Cfr. in proposito F. DE MARINI AVONZO, *La politica legislativa di Valentiniano III e Teodosio II*, Torino, 1975<sup>2</sup>, 69-74.

fatti stabilito l'iter che una *lex generalis* doveva percorrere per essere promulgata (C. 1.14.8)<sup>9</sup>. Secondo la procedura stabilita il progetto di legge doveva anzitutto essere discusso dal Senato e dai funzionari più elevati dell'amministrazione palatina e, se da questi condiviso, redatto per iscritto ad opera del *quaestor sacri palatii* e nuovamente esaminato da quelli. Una volta approvato da tutti esso doveva essere letto nel sacro consistorio e quindi adottato dall'imperatore<sup>10</sup>.

C. 1.14.8 Impp. Theodosius et Valentinianus AA. ad senatum: *Humanum esse probamus, si quid de cetero in publica vel in privata causa emergerit necessarium, quod formam generalem et antiquis legibus non insertam exposcat, id ab omnibus antea tam proceribus nostri palatii quam gloriosissimo coetu vestro, patres conscripti, tractari et, si universis tam iudicibus quam vobis placuerit, tunc allegata dictari et sic ea denuo collectis omnibus recenseri et, cum omnes consenserint, tunc demum in sacro nostri numinis consistorio recitari, ut universorum consensus nostrae serenitatis auctoritate firmetur.* D. XVI k. Nov. Aetio III et Symmacho cons.

L'accento posto dal testo imperiale sulla consultazione dei diversi organi e sulla accettazione generale del provvedimento conteneva certo un'accentuazione di tipo retorico: era essenziale per l'immagine che l'imperatore intendeva dare di se stesso che la sua azione fosse il risultato di un vasto consenso. Ma in realtà il testo normativo intendeva andare oltre un effetto meramente propagandistico. Quella partecipazione e quell'accordo tra i diversi organi chiamati a

<sup>9</sup> Si trattava di un procedimento articolato, che forse proprio per questo non trovò costante applicazione negli anni successivi, che testimonia dell'importanza ormai assunta dalla *lex generalis* nel sistema delle fonti del diritto tardoimperiale. Sulle *leges generales* si veda G. BASSANELLI SOMMARIVA, *Leges generales: linee per una definizione*, in *SDHI LXXXII*, 2016, 61-97.

<sup>10</sup> Cfr. pure Nov. Marc. 5 e Nov. Maior. 1. In dottrina F. DE MARTINO, *Storia della costituzione romana*<sup>2</sup>, V, Napoli, 1975, 364, N. PALAZZOLO (dir.), *Storia giuridica di Roma. Principato e Dominato*, Perugia, 1998, 253 e J. F. MATTHEWS, *Laying down the law. A study of the Theodosian Code*, New Haven-London, 2000, 172, il quale osserva che in ogni caso era essenziale mettere davanti all'imperatore la versione finale del testo, al quale egli poteva apporre la sua annotazione *manu divina*, per mostrare che l'aveva approvato. Così in Nov. Val. 1.3, 9, 16, 17, 19. Cfr. pure Eus. *Vita Constantini*, 2.33.

intervenire precludeva decisioni arbitrarie del legislatore e garantiva comportamenti costituzionalmente corretti e la legittimità delle norme imperiali<sup>(11)</sup>. Le cause della formalizzazione dell'*iter* preparatorio possono peraltro essere rintracciate anche nella crescente influenza collettiva dell'amministrazione dell'Impero. Un apparato di corte stazionario e complesso, situato a Costantinopoli, una burocrazia stabile e sempre più consapevole di se stessa, composta da uomini di successo dotati e ambiziosi, tratti dalle classi dirigenti dell'est greco, incoraggiavano la formazione di una classe di governo con un alto senso della propria identità e la volontà di incidere sul processo di formazione della legge affrontando i problemi a lungo termine, tra i quali al primo posto stava quello dell'efficacia delle leggi e della loro formazione.

All'interno dell'*iter* fissato da Teodosio II, secondo quanto previsto da quella parte della legge di Valentiniano III del 426 che riguardava la disciplina delle costituzioni imperiali, l'ideazione e la formulazione della legge spettava, se non di fatto almeno in teoria, all'imperatore<sup>(12)</sup>, in quanto tramite dei nuovi bisogni e delle insor-

---

<sup>11</sup> Gli imperatori dovevano vivere in accordo con le leggi e la formalizzazione, attraverso una legge scritta, di procedure che imponevano di tener conto di un ampio spettro di punti di vista li portava, in certa misura, a doversi confrontare con le leggi. Probabilmente la procedura stabilita era troppo complessa per essere usata nei casi ordinari, quando il concistoro doveva fornire niente di più che una formale risposta a una richiesta o istanza. Ciò che la legge intendeva fare era piuttosto di stabilire un percorso e di specificare gli organi che avevano diritto di essere consultati, assicurando margini di accordo su questioni controverse, prima che le leggi fossero emanate. Si sofferma sui rapporti tra legge e imperatore L. DE GIOVANNI, *Istituzioni Scienza Giuridica Codici*, cit., 254-256, che ricorda l'affermazione significativa di Isidoro di Pelusio in Ep. 3.306 secondo la quale «l'imperatore retto dalle leggi è legge vivente». Esame delle varie fasi del processo di emanazione della legge imperiale in T. HONORÉ, *Law in the Crisis of Empire*, Oxford, 1998, 133-153; J. HARRIES, *Law and Empire in late antiquity*, cit., 36-55; F. MILLAR, *A Greek Roman Empire. Power and Belief under Theodosius II (408-450)*, Berkeley-Los Angeles-London, 2006, 207-216.

<sup>12</sup> Per gli ispiratori indiretti delle costituzioni imperiali si ricordi l'influenza esercitata da Galla Placidia su suo figlio Valentiniano III o dell'imperatrice Giustina nei confronti del giovane Onorio (CTh. 16.1.1 a. 386), ovvero di

genti esigenze della società, o per iniziativa personale (*spontaneus motus*) o per suggerimento di privati (*precatio*) o per indicazione di pubbliche autorità civili (solitamente *praefectus praetorio*)<sup>(13)</sup>, militari (*magister militum* o *duces*)<sup>(14)</sup> e religiose (*archiepiscopus* o *episcopus*) (*relatio*) ovvero in relazione a controversie giudiziali (*lis mota*).

C. 1.14.3 Imperatores Theodosius et Valentinianus AA. ad senatum: *Leges ut generales ab omnibus aequabiliter in posterum observentur, quae vel missa ad venerabilem coetum oratione conduntur vel inserto edicti vocabulo nuncupantur, sive eas nobis spontaneus motus ingesserit sive precatio vel relatio vel lis mota legis occasionem postulaverit. Nam satis est edicti eas nuncupatione censerit vel per omnes populos iudicum programme divulgari vel expressius contineri, quod principes censuerunt ea, quae in certis negotiis statuta sunt similium quoque causarum fata componere ... D. VIII id. Nov. Ravennae Theodosio XII et Valentiniano II AA. cons. (a. 426).*

Che la cancelleria potesse disporre spontaneamente l'emanazione di una *lex* rientrava nelle prerogative proprie del potere imperiale e nel compito ad esso spettante di provvedere alla funzione normativa facendosi interprete dei diversi bisogni emergenti della realtà sociale. Qualche testimonianza ce n'è fornita dalle *Constitutiones Sirmondianae*, che in un caso fanno riferimento a una vicenda scoperta (*conperimus*) dallo stesso imperatore (Onorio). La fattispecie riguardava maltrattamenti e abusi commessi nei confronti di membri del clero d'Africa con la connivenza delle autorità secolari (il cui compito avrebbe dovuto essere di prevenirne la perpetrazione) e l'imperatore interviene comminando severe sanzioni ai governatori negligenti e agli *officia* da essi dipendenti oltre che ai membri dei consigli cittadini non cooperanti.

---

Ambrogio su Teodosio I circa le nozze tra cugini germani, o per la costituzione del 391 in CTh. 16.10.10. Cfr. in proposito J. GAUDEMET, *La formation du droit séculier et du droit de l'église aux IV et V siècles*, Paris, 1979, 13 e nt. 3, 4 e 5.

<sup>13</sup> Per il vicario di Mesopotamia: CTh. 8.4.4, a. 349.

<sup>14</sup> Nov. Theod. 4,

Const. Sirm. 14 (CTh. 16.2.31 De Episcopis e CTh. 16.5.46 De Haereticis), Impp. Honorius et Theodosius Theodoro viro inl. praefecto praetorio: ... *Tanti sceleris nefas et immane flagitium numquam ante conpertum Africanorum iudiciorum auctoritas nec creditae sibi potestatis iure persequitur nec debita cura referendi in nostram fecit notitiam pervenire* [...]. Data XVIII kal. Febr. dd. nn. Honorio VIII et Theodosio V Aug. cons. Ravenna (a. 409)<sup>(15)</sup>.

Delle altre modalità che potevano ispirare l'adozione dei provvedimenti imperiali ci forniscono testimonianza ancora una volta i testi giunti al di fuori dei Codici<sup>(16)</sup>.

In particolare del primo dei mezzi ricordati da Valentiniano III come *occasio legis*, la *precatio*, ossia la richiesta di privati interessati alla chiarificazione o alla modifica di una regola che serviva a risolvere il loro caso particolare, ci danno notizia alcune novelle dello stesso imperatore. Nel 440 un funzionario imperiale, *Auxiliaris*, aveva rivolto una petizione a Valentiniano, affermando che in sua assenza un altro funzionario, Apollodoro, aveva occupato la sua casa in Roma senza averne prima rivendicato la proprietà e senza avere alcun titolo legale per farlo. L'imperatore ordina al *praefectus urbi* di provvedere alla restituzione dell'immobile (e di imporre all'*invasor* il versamento dell'*aestimatio rei*)<sup>(17)</sup> e coglie l'occasione per precisare e

---

<sup>15</sup> Nelle stesse *Constitutiones Sirmondianae* altri testi riportano informazioni tese specificamente a indurre l'impressione di interventi determinati dalla esclusiva volontà imperiale. Così le due costituzioni sulle amnistie pasquali (Const. Sirm. 7 e 8) offrono una varietà di giustificazioni, dall'ispirazione dell'onnipotenza divina alla ben conosciuta umanità imperiale (Const. Sirm. 8: *Studiis nostrae serenitatis [...] desideratum bonis mentibus tempus advenit*) o a precedenti apprezzate disposizioni, senza però fare riferimento a informazioni o a istanze che ne avrebbero indotto l'emanazione. Che peraltro una tale modalità di ispirazione (frutto dell'attività imperiale) appaia frequente è una conseguenza del modo in cui le costituzioni ci sono state conservate nei codici: i preamboli in cui era contenuta la motivazione delle *leges* sono stati abilmente eliminati, facendo così apparire i testi imperiali quasi sempre come dovuti a uno *spontaneus motus* del legislatore.

<sup>16</sup> Preziose informazioni, in particolare, pervengono sempre dalle stesse *Constitutiones Sirmondianae*.

<sup>17</sup> Così M. BIANCHINI, *Orientamenti di politica normativa nelle due partes imperii*



ribadire le regole vigenti in proposito (CTh. 4.22.3)<sup>(18)</sup>:

Nov. Val. 8.1, Impp. Theodosius et Valentinianus AA. Pierio praefecto urbi: [...] *Movet siquidem serenitatem nostram viri inlustris Auxiliaris tam iusta quam vindicanda conquestio, cuius querellis et subiectorum series fidem tribuit et magna adsertio virtutum multis perennitati nostrae administrationibus comprobata...* Dat. V id. Iun. Ravennae Valentiniano A. V et Anatolio vc. Conss. (a. 440).

Un altro tipico strumento di informazione sulle antinomie del diritto è la relazione del funzionario o magistrato che si rivolge all'imperatore per avere una direttiva specifica in un caso che è incapace di risolvere autonomamente. La *relatio* (o *consultatio* o *suggestio*) poteva dar luogo a una risposta pertinente alla sola questione sottoposta, ovvero poteva determinare l'adozione di un provvedimento più generale. Ci sono conservati numerosi esempi di tali *relationes*<sup>(19)</sup>. Così la legge di Costantino al suo prefetto del pretorio

---

*all'indomani della codificazione teodosiana*, in EAD., *Temi e tecniche della legislazione tardoimperiale*, Torino, 2008, 86-91.

<sup>18</sup> Altri casi di utilizzo della medesima modalità di ricorso all'intervento imperiale si trovano in tema di testamenti. Il problema di quale fosse la forma valida di testamento era sempre aperto, in quanto la legislazione non riusciva mai a prevedere tutti i modi che i privati escogitavano per definire le loro ultime volontà. Così ad esempio solo nel 413, escludendo la necessità di usare formule determinate, Onorio aveva stabilito la validità di testamenti inviati all'imperatore perché li confermasse. Nel 446, morto un testatore prima che la cancelleria avesse inviato la convalida richiesta, un erede molto scrupoloso espose il caso a Valentiniano, il quale vi trovò *occasionem novandae legis* (Nov. Val. 21.1.1; cfr. pure sempre in materia di testamenti Nov. Val. 21.2 pr.).

<sup>19</sup> Alcuni esempi di *relationes* che provocarono riformulazioni giuridiche di carattere generale provengono dalla raccolta delle *relationes* di Simmaco. In particolare dalla *Rel.* 41 apprendiamo che una questione di diritto ereditario abbastanza semplice fu, a causa della difficoltà a risolvere conflitti di giurisdizione, dopo almeno sei anni dal suo inizio, rinviata all'imperatore per l'impossibilità di decidere se la sentenza definitiva fosse di competenza del *praefectus urbi* o del *comes rei privatae*. Per il regno di Valentiniano si possono ricordare alcuni casi in cui i prefetti del pretorio esposero all'imperatore diversi abusi verificatisi nell'ambito della loro giurisdizione nell'esazione delle imposte; prendendo lo spunto dalle relazioni e dai suggerimenti dei prefetti l'imperatore intervenne

Ablabio sulla giurisdizione episcopale è presentata come una risposta a una richiesta dello stesso Ablabio sulle intenzioni dell'imperatore in argomento <sup>(20)</sup>:

Const. Sirm. 1, Imp. Constantinus A. ad Ablabium praefectum praetorio: *Satis mirati sumus gravitatem tuam, quae plena iustitiae ac probae religionis est, clementiam nostram sciscitari voluisse, quid de sententiis episcoporum vel ante moderatio nostra censuerit vel nunc servari cupiamus, Ablabi, parens karissime atque amantissime... Sanximus namque, sicut edicti nostri forma declarat, sententias episcoporum quolibet genere latas... inviolatas semper incorruptasque servari.* Data III nonas maias Constantinopoli Dalmatio et Zenofilo cons. (a. 333).

Infine, all'imperatore poteva presentarsi l'occasione di legiferare in relazione a processi in corso (*lis mota*) <sup>(21)</sup>. Un esempio di *lex generalis* provocata da un appello all'imperatore ci è fornito dalla stessa vicenda di *Auxiliaris* sopra richiamata (come esempio di *lex emanata* dietro *precatio*). Le pesanti misure disposte a carico dell'invasore furono infatti da questi fatte oggetto di ricorso all'imperatore (Valentiniano), che, riconsiderata tutta la causa, dispose con un nuovo editto l'abrogazione di quello in precedenza emanato e il ripristino delle regole antiche <sup>(22)</sup>:

---

rivedendo le disposizioni vigenti sull'argomento. Cfr. Nov. Val. 1.1; 1.2; 7.1; 7.2, anni 438/442. In proposito F. DE MARINI AVONZO, *La politica legislativa di Valentiniano III e Teodosio II*, cit., 70-74. Per un'altra *suggestio* proveniente dal prefetto del pretorio cfr. Const. Sirm.11 e per quelle sollecitate *ab episcopis* cfr. Const. Sirm. 2 e 3.

<sup>20</sup> In proposito cfr. S. PULIATTI, *L'episcopalis audientia tra IV e V secolo*, in *Koinonia*, 40, 2016, 299-330, con bibliografia in argomento.

<sup>21</sup> Un processo poteva provocare l'emanazione di una *lex generalis* quando fosse pendente di fronte a un giudice inferiore che non sapesse risolverlo (ma in questo caso di norma l'imperatore non ne sarebbe venuto a conoscenza direttamente ma attraverso la *relatio* del giudice), ovvero quando era portato allo stesso imperatore come giudice di seconda istanza (quando giudice era l'imperatore, egli poteva sempre trasformare la sua sentenza in una definizione del punto controverso che diventava in conseguenza valevole per tutti).

<sup>22</sup> A secondo della maggiore o minore simpatia che si prova per Valentiniano -osserva De Marini, p. 73- questo episodio può essere letto come una prova

Nov. Val., 8.2, Impp. Theodosius et Valentinianus AA. Auxentio praefecto urbi: *Quod nunc de abolenda constitutione decernimus, quam non ante multos menses ad preces inlustris viri Auxiliaris promulgaveramus moti ingesta nobis pervasionis invidia. Sed quia obsecratio viri inlustris Apollodori nuper nos adentiores ad aestimandam iustitiam fecit, ob hoc tractatis omnibus et plena aestimatione discussis... supra memoratam legem praesentis edicti auctoritate removemus, Auxenti parens karissime atque amatissime...* Dat. VI kal. Feb. Ravennae post consulatum Valentiniani A. V et Anatoli vc..

Quanto all'importanza del *consistorium* si deve osservare che i provvedimenti generali erano spesso esaminati da questo ancor prima che la disposizione di Teodosio II riportata in CTh. 1.14.8 ne imponesse la consultazione<sup>(23)</sup>. Nonostante il ruolo sempre più rilevante da esso assunto nel processo di formazione della legge<sup>(24)</sup>, solo in un numero circoscritto di casi il Codice Teodosiano ci ha tuttavia trasmesso estratti degli *acta consistorii* relativi a procedimenti legislativi svolti con la partecipazione di quel consesso<sup>(25)</sup>. Dei cinque casi conservati<sup>(26)</sup> uno per ciascuno è attribuito a Costantino, a Giuliano, e Graziano, gli altri due sono riferiti a Teodosio<sup>(27)</sup>. Il più

---

della sua obiettività di giudice, che lo conduce ad ammettere di aver sbagliato e a correggere il suo errore; oppure come una prova della sua superficialità, che lo conduce a dare sentenze e a formulare regole giuridiche prima di essere sufficientemente informato; oppure ancora come una prova della sua incapacità di applicare il diritto.

<sup>23</sup> Questo frequente ricorso alla consultazione dell'organo finì con l'ingerare una prassi tale da qualificarlo come il maggior consesso per la discussione e la preparazione della legislazione imperiale.

<sup>24</sup> Sul finire del III sec. esso svolgeva le sue sessioni in pubblico (cfr. C. 9.47.12 sulla esenzione dei figli dei decurioni dalla condanna *ad bestias*), ma con il IV la tendenza era a tenere le adunanze a porte chiuse.

<sup>25</sup> Così F. MATTHEWS, *Laying down the law. A study of the Theodosian Code*, cit., 174.

<sup>26</sup> Tutti e cinque i testi citano le parole dell'imperatore e, eccetto che per quello di Costantino, per il quale non sopravvive alcun protocollo, hanno la formula *pars actorum habitorum in consistorio* o *apud acta* indicante che le affermazioni imperiali erano state pronunciate nel consistorio.

<sup>27</sup> CTh. 8.15.1 (Costantino); 11.39.5 (Giuliano); 1.22.4 (Graziano); 4.20.3 e

significativo tra questi è quello relativo all'imperatore Giuliano del 362 riguardante il valore della documentazione scritta nei procedimenti legali. Il protocollo redatto in latino (mentre la disposizione è adottata in greco) non solo precisa trattarsi di *pars actorum habitorum apud imperatorem Iulianum in consistorio*, ma ricorda il nome dei componenti presenti all'adunanza:

CTh. 11.39.5: Pars actorum habitorum apud imperatorem Iulianum augustum Mamertino et Nevitta cons. X Kal. April. Constantinopoli in consistorio: adstante Iovio viro clarissimo quaestore, Anatolio magistro officiorum, Felice comite sacrarum largitionum et cetera, Imp. Iulianus A. dixit:... (a. 362).

Nel loro complesso questo insieme di testimonianze fornisce attestazione precisa del ricorrere dell'intervento del consistorio e della sua sempre più accentuata funzione di limite all'esercizio arbitrario della potestà normativa imperiale<sup>(28)</sup>.

Meno incisivo, ma ugualmente parte del processo di formazione della legge, era l'intervento del Senato<sup>(29)</sup>. Considerando i destinatari delle costituzioni raccolte nel Codice Teodosiano, si può infatti riscontrare come al Senato non ne fossero più da tempo inviate, risultando una legge di Onorio del 397 l'ultima dispo-

---

11.39.8 (Teodosio). Cfr. pure C. 9.47.12 di Diocleziano.

<sup>28</sup> Adeguatamente utilizzate, le udienze di quel consesso e le discussioni in esso intervenute da un lato consentivano all'imperatore di essere meglio informato sulle questioni da esaminare, dall'altro esercitavano una importante forza di resistenza contro forme di arbitrario esercizio dei poteri di governo. Cfr. in proposito J. HARRIES, *Law and Empire in late antiquity*, cit., 40.

<sup>29</sup> A testimonianza del ruolo da esso purtuttavia rivestito ancora in un brano della legge di Valentiniano III del 426, volendo definire cosa dovesse intendersi per *lex generalis*, l'imperatore ricordava in primo luogo l'*oratio principis in senatu habita*, e cioè la disposizione che veniva letta di fronte al Senato ed era da questo approvata per acclamazione. Più avanti, nella legge di Teodosio II del 446 relativa all'*iter* di formazione della legge si faceva menzione della presentazione del progetto al Senato per l'esame da parte di questo unitamente ai *proceres palatini*.

ne indirizzata all'assemblea anteriormente al 426<sup>(30)</sup>. In particolare, poi, un'espressione allarmante dello scadimento delle decisioni del Senato ci è offerta da una disposizione di Valentiniano II conservata nel Codice di Giustiniano:

C. 1.16.1, Imppp. Valentinianus Theodosius et Arcadius AAA. ad senatum: *Quamvis consultum senatus perpetuam per se obtineat firmitatem, tamen etiam nostris legibus idem prosequimur adicientes, ut, si quisquam speciali supplicatione eliciendum aliquod rescriptum temptaverit, ut transire ei formam liceat statutorum, tertia patrimonii parte multatus et damnatus ambitus crimine maneat infamis.*  
D. VII k. Aug. Heracleae Ricomere et Clearco cons. (a. 384).

Un collegamento è stato proposto tra la disposizione e alcune misure volte a ridurre le spese sostenute dai magistrati per l'organizzazione dei giochi pubblici, alla cui emanazione il clarissimo occidentale sollecitava il potere imperiale<sup>(31)</sup>. L'imperatore aveva affidato allo stesso Senato l'adozione del provvedimento (trami-

---

<sup>30</sup> Così F. DE MARINI, *La politica legislativa di Valentiniano III e Teodosio II*, cit., 61. In relazione alla rilevata minor incidenza dell'organo si è posto dunque il problema dell'entità dell'intervento senatorio in ambito normativo. Che nel Tardo Impero esso avesse perduto gran parte della sua influenza è attestato da numerose indicazioni provenienti dalle fonti, che mostrano come questo assolvesse un ruolo ormai limitato e si occupasse prevalentemente della difesa dei suoi interessi di classe. Espressione emblematica della scarsa considerazione riservata in quell'età all'organo senatorio è il giudizio su di esso espresso dallo storico Procopio. In un brano della sua *Storia segreta* egli affermava: *Anecd.* 14.7-8: *spesso le decisioni approvate dal Senato e dall'imperatore approdano a esiti diversi. Il Senato sedeva come in un quadro, non era padrone né del voto né del decoro, era convocato per parata in omaggio a una legge antica, poiché a nessuna delle persone là convocate era lecito aprire bocca...* Può darsi che in questo brano Procopio rispecchiasse, pur con qualche esagerazione, il reale andamento dei rapporti tra l'imperatore e il Senato; è però anche possibile che lo storico generalizzasse una situazione che, prendendo spunto da qualche episodio di accentuata frizione, avesse determinato una particolare compressione dell'organo (in tal senso P. GARBARINO, *Contributo allo studio del senato in età giustiniana*, Napoli, 1992, 131-137). In ogni caso resta il dato della situazione di forte limitazione dell'organo.

<sup>31</sup> F. DE MARINI, *La politica legislativa di Valentiniano III e Teodosio II*, cit., 63-64.

te senatoconsulto), e Simmaco, presidente del Senato in quanto *praefectus urbi*, aveva provveduto a trasmetterlo all'imperatore <sup>(32)</sup>. La relazione del prefetto si concludeva con alcune affermazioni significative:

Symm., *Rel.* 8. 4. *Haec aeternitatis vestra venerabilis cum senatui statuenda mandaret, referris ad se protinus impetravit, ut placita cunctis immortalis lege solidentur. Iussis parvum; expectamus oraculum, quo salutariter, ut vestro numini familiare est, patrum decreta firmetis, adiuncta comminatione, si ullus aliquando ambitus haec vel illa corruerit, quae consilio caelesti pro ordinis dignitate sanxistis.*

Dalle parole di Simmaco risulta chiaro che il senatoconsulto diventò definitivo e vincolante con l'approvazione imperiale <sup>(33)</sup>, che prevedeva la comminazione di pene per chi non lo rispettasse. E

---

<sup>32</sup> D. VERA, *Commento storico alle Relationes di Quinto Aurelio Simmaco*, Pisa, 1981, 74, supponendo l'integrazione dell'*inscriptio* della *relatio*, ritiene che il vero destinatario fosse l'imperatore della *pars Occidentis* (Valentiniano II e non Teodosio e Arcadio), ciò in considerazione del fatto che era poco credibile che i contatti con il governo, relativamente a una questione riguardante il clarissimo occidentale, si fossero svolti tra la Curia di Roma e la corte di Costantinopoli. Lo studioso sottolinea altresì come, nonostante alle deliberazioni del senato fosse ancora riconosciuta la funzione di fonti del diritto da parte degli imperatori (C. 1.16.1; I. 1.2.5; Cass., *Variae*, 6.4), la logica accentratrice del Dominato non consentiva una vera autonomia legislativa alla Curia, dunque le decisioni ivi assunte dovevano ottenere (già a partire dal III sec.) la ratifica di una *lex augusta* per diventare esecutive. Esempi invece di editti imperiali emanati su proposta della curia di Roma e di Costantinopoli in CTh. 6.24.11; Nov. Theod. 15.1; Nov. Val. 14.1; C. 1.14.3.

<sup>33</sup> Secondo D. VERA, *Commento storico alle Relationes di Quinto Aurelio Simmaco*, cit., 81, la vicenda sarebbe da ricollegare tutta alla parte occidentale dell'Impero, nonostante Teodosio avesse emanato nello stesso 384 due disposizioni in argomento (CTh. 15.9.1 e 6.4.2). Si dovrebbe infatti ritenere che la problematica della riduzione delle spese dei *munera* fosse già stata presentata a Valentiniano I nel 372 e questi avesse tentato di insabbiarla determinando la riproposizione a Valentiniano II del problema nel 384. In ogni caso, in mancanza di altri dati, problematico rimane il collegamento con C. 1.16.1, supposto dalla De Marini, se non per l'identità di finalità che le due situazioni rivelano, orientate entrambe a una limitazione dei poteri del senato.

questa necessità di conferma ribadiva quanto stabilito da C. 1.16.1, il cui disposto, come osservato, sanzionava di fatto la sottoposizione del senatoconsulto alla legge imperiale, anche se formalmente sembrava negarla<sup>(34)</sup>.

D'altra parte che una funzione in campo normativo fosse stata

---

<sup>34</sup> In questo senso F. DE MARINI, *La politica legislativa di Valentiniano III e Teodosio II*, cit., 64. La studiosa ricorda tuttavia un accadimento che contribuirebbe a evidenziare come, nonostante il potere del Senato fosse fortemente svilito, non venisse negata a esso una qualche forma di partecipazione al procedimento normativo. L'episodio riguarderebbe la guerra contro Gildone (capo dei Mauri che, in ricompensa di servizi bellici resi a Valentiniano I, aveva avuto il governo dell'Africa), insorto nel 397 contro l'Impero d'Occidente. Dichiarata la guerra, si doveva raccogliere un esercito per combatterla; una costituzione di Onorio stabilì il numero di reclute che dovevano essere fornite dai proprietari terrieri in proporzione dell'estensione dei loro fondi. I senatori fecero opposizione alla coscrizione, che avrebbe diminuito le forze di lavoro di cui potevano disporre sui loro latifondi, e in seguito alle molte richieste che gli giungevano l'imperatore esonerò l'ordine senatorio dalla prestazione in cambio di una somma di denaro da versare all'erario (poi rimise anche questa); inoltre la stessa concessione fu estesa anche ai fondi del *patrimonium principis* (CTh. 7.13.12; 13; e 14; Symm., *Ep.* 6.62). Questo episodio, pur evidenziando i confliggenti rapporti tra politica governativa e privilegi senatori, mostra l'influenza che il Senato era comunque in grado di esercitare tutte le volte che una costituzione, a esso diretta, contenesse disposizioni che potessero in qualche modo favorire l'aristocrazia terriera. Ciò consente, come sottolineato dalla studiosa, di avanzare l'ipotesi che analoghe situazioni dovessero essere molto più frequenti di quanto non risulti dalle fonti e ricorressero in tutti i casi in cui quei contrastanti rapporti fossero regolati mediante l'emanazione di costituzioni. D'altra parte a rafforzare la convinzione che un qualche ruolo fosse comunque riservato al senato stanno anche ragioni culturali legate all'elevata posizione sociale e ragioni tecniche connesse agli uffici ricoperti che spingevano a una partecipazione attiva, specie in relazione alla predisposizione dei progetti normativi (significativo in proposito il giudizio espresso da Ammiano Marcellino -Amm., *Storie*, 14.6.1- sul *praefectus urbi* Memmio Vitrasio Orfito, nobile pagano, lodato per le sue conoscenze giuridiche in quanto *forensium negotiorum oppido gnarus sed splendore liberalium doctrinarum minus quam nobilem decuerat institutus*, conoscenze che lasciano supporre che, in relazione a carenze della legislazione vigente constatate nell'esplicazione delle funzioni giudiziarie, appartenenti all'ordine senatorio abbiano potuto suggerire interventi o proporre riforme tendenti a una migliore conoscenza e applicazione del diritto).

conservata dal Senato ci è testimoniato dalla permanenza nel Codice di Giustiniano della costituzione C.1.14.8, con cui nel 446 Teodosio II aveva regolamentato l'*iter* di formazione dei provvedimenti imperiali<sup>(35)</sup>. Tale inserimento e la sua eventuale anche se temporanea applicazione<sup>(36)</sup> lasciano pensare che Giustiniano intendesse ancora coinvolgere i senatori in funzioni di rilievo, attribuendo responsabilità comuni all'organo senatorio e al concistoro. Significativo è in quest'ottica che, ben 80 anni dopo l'emanazione di quella disposizione, proprio un gruppo di costituzioni di Giustiniano del 529 risultano promulgate, secondo quanto attestato dalle relative *subscriptions*, proprio mediante la *recitatio in consistorio*<sup>(37)</sup>. Ciò lascia supporre

---

<sup>35</sup> Nel senso di un rilievo ancora riconosciuto all'assemblea senatoria depongono altresì l'invio a essa delle principali costituzioni emanate per disporre la Compilazione e alcuni altri provvedimenti a essa indirizzati che sembrano voler rinverdire l'antica prassi dell'*oratio principis in senatu habitae*: C. 2.44(45).4, 3.38.12, 5.4.24, 6.25.7, 8.41(42)8. Per un più ampio elenco P. GARBARINO, *Contributo allo studio del senato in età giustiniana*, cit., 132-137, il quale rileva come nel Codice giustiniano, in mezzo ai provvedimenti emanati tra l'anno di promulgazione del *Codex Theodosianus* e quello di salita al trono di Giustiniano, vi fosse un'unica costituzione diretta al senato, ossia C. 1.14.8, dato che farebbe supporre la tendenza a non coinvolgere più di tanto l'organo senatorio nella normale produzione legislativa.

<sup>36</sup> Già dopo la sua emanazione è dubbio che la procedura sia stata di fatto seguita, non esistendo attestazioni delle fonti in tal senso. Un collegamento si è voluto rintracciare tra C. 1.14.8 e Nov. Marc. 5, a. 445, in considerazione del fatto che quest'ultima sarebbe stata suggerita da una causa esaminata dall'imperatore *amplissimo senatu praesente*, ma ciò non pare sufficiente a fornire una conferma dell'applicazione della costituzione del 446, dato che nel Tardo Impero era usuale che l'attività giurisdizionale potesse condurre all'emanazione di provvedimenti generali.

<sup>37</sup> Le costituzioni in oggetto sono: C. 1.2.22; 1.14.12; 2.55.4; 4.1.12; 4.34.11; 5.12.30; 5.50.5; 6.4.3; 6.30.19; 6.42.30; 6.61.6; 8.53.34; 11.48.20. Essendo però tutti questi provvedimenti emanati nella stessa data, il 30 ottobre 529, e non esistendo nessun altro provvedimento successivo o precedente che attesti la *recitatio*, si deve supporre che la procedura di C. 1.14.8 sia stata applicata per pochissimo tempo, ossia per i primi provvedimenti emanati dopo la pubblicazione del *Novus Codex*. La permanenza della disposizione nel *Codex repetitae praelectionis*, nonostante la disapplicazione di fatto, sarebbe allora da giustificare



che in tali casi si sia adottato, anche solo formalmente o per la sola parte finale, l'*iter* legislativo disposto da quella costituzione<sup>(38)</sup>.

---

con la sua astratta idoneità a indicare la procedura per l'emanazione di *leges generales*. Cfr. per la svalutazione del ruolo del senato quanto risulta dal passo dei Basilici relativo a C. 1.14.8, ossia B. 2.16.1.3.

<sup>38</sup> Del complesso intrecciarsi di rapporti tra i diversi organi che cooperavano al processo normativo fornisce attestazione un episodio verificatosi nel 369-70 ricordato da Ammiano. Avendo ricevuto un resoconto da Roma (più precisamente da Massimino) riguardo al fatto che alcuni senatori erano coinvolti in perverse pratiche magiche, Valentiniano I, adiratosi, avrebbe, secondo il resoconto dello storico, emanato una norma generale che assimilava arbitrariamente questi crimini a quello di lesa maestà, così rendendo tutti i possibili sospetti passibili di tortura (Amm., 28.1.10: *avendo alcuni nobili fatto ricorso a pratiche illecite al fine di nuocere, quel tartareo inquisitore -Massimino- con un rapporto malvagio informò il sovrano che solo con pene più severe si potevano investigare e punire i funesti delitti che erano stati commessi a Roma da parecchie persone. [11] L'imperatore fuori di sé dall'ira per questa notizia [...] con un solo decreto stabilì che in cause di questo genere, che arbitrariamente includeva tra i delitti di lesa maestà, fossero sottoposti alla tortura [...] tutti coloro che la giustizia delle antiche leggi e le disposizioni degli imperatori avessero dichiarato esenti da istruttorie cruente*). Questa disposizione costituiva una seria violazione dei diritti della élite senatoria, oggetto delle più spietate persecuzioni da parte di Massimino. Il Senato, disperato, fece ricorso alla sua *auctoritas* e nominò una delegazione di tre senatori, rappresentanti i tre ranghi del Senato, con a capo l'illustre senatore *Vettius Agorius Praetextatus*. Essi si recarono da Valentiniano con due istanze, che le punizioni inflitte fossero commisurate al reato, e che nessun senatore fosse assoggettato alla tortura. Valentiniano di fronte a queste richieste mostrò sorpresa, affermando di non aver mai adottato una tale disposizione e in conseguenza di essere falsamente accusato. A questo punto *Eupraxius*, il primo questore imperiale conosciuto ad aver esercitato autorità in consistorio in materia legale, intervenne per correggere l'imperatore e Valentiniano, accettando il suggerimento, dispose che il provvedimento fosse revocato (Amm., 28.1.24: *... in seguito a questi fatti... tutti cominciarono a temere la sorte che vedevano aver colpito pochi. Ma perché... non aumentasse il cumulo delle sciagure, per decisione dei nobili furono inviati quali ambasciatori all'imperatore Pretestato, ex prefetto dell'Urbe, Venusto ex vicario e Minervio ex consolare. Costoro dovevano chiedere che le pene non fossero più gravi dei delitti e che nessun senatore... fosse sottoposto alla tortura. [25] Allorché costoro furono introdotti nel concistoro e riferirono questa richiesta, Valentiniano negò di aver preso tali decisioni e si mise a gridare che queste erano calunnie. Ma il questore Eupraxio lo riprese con bella maniera e grazie a questa libertà di parola si pose rimedio a un ordine crudele che aveva superato tutti gli esempi di ferocia*). L'episodio evidenzia i difficili equilibri

La redazione, la forma e l'ordinamento delle norme imperiali rientravano, invece, tra le competenze del *quaestor sacri palatii*, che vi provvedeva mediante la collaborazione di alcuni aiutanti (*adiutores quaestoris*)<sup>39</sup>.

---

che intercorrevano tra i diversi organi coinvolti nella vicenda. L'autorità della delegazione senatoria aveva necessità del favore, dell'esperienza e del coraggio del questore *Eupraxius* e d'altra parte questi, che aveva partecipato all'adozione della originaria disposizione imperiale, aveva bisogno dell'aiuto del Senato per poter incidere sulla decisione assunta. Solo l'azione convergente di entrambi poteva poi influire su un imperatore non incline ad accettare consigli e poco disposto a farsi dissuadere da ingiuste decisioni. Da ultimo la partecipazione del consistorio, davanti al quale era comparsa la delegazione senatoria, mostra l'influenza che questo poteva esercitare sulle scelte imperiali specie in campo legislativo, contribuendo a controllare gli eccessi di imperatori intemperanti.

<sup>39</sup> Cfr. Nov. 35 del 1 giugno 535, che ne prevedeva 26. Questi collaboratori operavano appunto alle dipendenze del *quaestor* con la mansione specifica della *legum confectio*, dicono le fonti, sicché le leggi risultavano concepite dall'imperatore e ordinate dal questore: *a nobis elimatarum et in ordinem per tuam excellentiam digestarum* (Nov. 35.4). In questo processo la collaborazione degli *adiutores* era senza dubbio essenziale; ma era notevole anche la partecipazione dei *memoriales*. L'ufficio discendeva da quello del *quaestor Caesaris*, la cui funzione era nell'alto Impero quella di leggere le comunicazioni imperiali indirizzate al Senato. Diverse fonti dalla fine del IV al VI secolo ripetutamente descrivono la carica del questore come ricomprendente due funzioni: rispondere alle petizioni e redigere la legislazione imperiale. Questi compiti sono riportati anche nella *Notitia Dignitatum*, che li indicava in maniera concisa ma puntuale con le espressioni *leges dictandae, preces* (Not. Dig., Occ. 10.4-5; Not. Dign Or. 12.4-5; datazione tra 394 e 425). Nelle illustrazioni che ne accompagnano il testo le medesime funzioni erano rappresentate rispettivamente da una stele recante un'iscrizione con le parole *leges salubres* (o *salutares*) e da rotoli di carta rappresentanti le petizioni alle quali il questore doveva dare risposta. Anche nei testi letterari dello stesso periodo riguardanti la questura non mancano accenni al medesimo insieme di funzioni. Simmaco, scrivendo ad Ausonio dopo la sua promozione a questore da parte di Valentiniano I, dichiarava che il suo amico in seguito alla nomina era *consilii regalis particeps, precum arbiter, legum conditor* (Symm., *Ep.* 1.23). Queste espressioni testimoniano delle importanti funzioni a quello attribuite e, mentre le ultime due richiamavano i compiti in campo giuridico indicati dalla *Notitia Dignitatum*, la prima riguardava più propriamente la partecipazione di Ausonio al consistorio imperiale. Sulla stessa linea, più avanti nel tempo, nella parte orientale, il vescovo Teodoreto di Cyrhus, scrivendo a un non meglio

L'assestamento della carica e la precisazione delle funzioni a questa attribuite risalgono al periodo tra la fine del IV e gli inizi del V secolo, momento in cui l'ufficio aveva assunto la sua veste definitiva<sup>(40)</sup>. Più esattamente la prima occasione nella quale si ricorda che un questore abbia fornito un parere a un imperatore in materia legale è quella nella quale *Eupraxius* corresse Valentiniano I relativamente ad alcuni tentativi di applicazione illegittima della disciplina del *crimen maiestatis* (di ciò reca testimonianza CTh. 1.8.1 ove si affermava: *viro illustri quaestore Eustathio suggerente cognovimus*)<sup>(41)</sup>.

---

identificato prefetto (quasi certamente quell'Antioco Chuzon che tanta parte aveva avuto nella composizione del Codice Teodosiano), faceva riferimento a una precedente corrispondenza non pervenuta scritta da quello «al tempo in cui egli scriveva le leggi imperiali», evidentemente in quanto rivestente la carica di *quaestor sacri palatii* (Theod., *Ep.* 33). Analogamente, dopo la nomina del suo amico Nicomaco Flaviano come questore alla corte di Teodosio alla fine del 388, Simmaco lodava una legge emanata da Milano in una sua lettera elogiativa a Flaviano. Ciò può essere spiegato non semplicemente con la volontà di Simmaco di porsi dalla parte di Teodosio dopo il suo recente sostegno a un usurpatore, ma con la sua convinzione che Flaviano fosse l'autore del testo (cfr. CTh. 4.4.2). Un altro questore conosciuto da Simmaco, Proculo Gregorio, nominato alla carica per la sua cultura letteraria, ricevette da quello lettere che lodavano una *oratio* dell'imperatore Graziano -composta da Gregorio- che era stata letta in Senato (Symm., *Ep.* 3.18, cfr. 17: *pontificio litterati honoris auctus*).

<sup>40</sup> Nulla prima delle ultime decadi del IV secolo consente infatti una precisa definizione dei compiti dell'ufficio, anzi per quel periodo si deve ammettere più l'espletamento di funzioni politiche e diplomatiche che di compiti redazionali riguardanti testi normativi imperiali.

<sup>41</sup> Cfr. pure Const. Sirm. 2, 10, 11. Questo processo di lento assestamento della carica e di progressiva definizione delle sue funzioni legali è, peraltro, per gran parte conseguenza del non necessario possesso di competenze legali da parte dei candidati aspiranti alla carica. Il sistema educativo romano di età tardoimperiale si proponeva di assicurare che venisse impartita un'adeguata formazione letteraria. A questa poteva far seguito lo studio del diritto, ma questo non era un requisito imprescindibile per coloro che aspiravano alle cariche dell'apparato imperiale. Essi potevano acquisire quelle conoscenze anche sul campo, espletando i loro incarichi ovvero partecipando alle corti di giustizia e, anche se gli imperatori per lo più sceglievano candidati con una qualche conoscenza della legge, questo non sempre avveniva, a testimonianza dello scarso

peso assegnato alla preparazione giuridica. D'altronde responsabilità primaria e più risalente del questore era quella di occuparsi del linguaggio delle leggi imperiali. Queste dovevano rivestire una forma adeguata, uno stile elevato, lasciare spazio a sfoggi retorici ed esercizi di eloquenza. Dunque si comprende come requisito fondamentale per l'espletamento di quelle funzioni non fosse, almeno in principio, l'esperienza legale, ma l'abilità nella parola, l'*eloquentia*, il possesso di una solida cultura letteraria. Sotto questo profilo ancora nei primi anni del V secolo una profonda differenza segnava i caratteri della questura in Oriente e Occidente. Mentre i questori di Arcadio e Teodosio II lavoravano per la creazione di un sistema di leggi imperiali, nessuna esigenza del genere si manifestava alla corte occidentale, salvo che intorno al 426, quando l'influenza della corte orientale su Ravenna, dopo il ritorno di Valentiniano III, portò a quella 'legge delle citazioni' che segnò una svolta fondamentale nella disciplina delle fonti del diritto. Ma nel corso del V secolo con l'acquisizione dell'ufficio di grande potere e influenza, specialmente in Oriente, la titolarità di esso finì per implicare la necessità di una solida cultura giuridica. La posizione del *quaestor* divenne tale per cui il titolare doveva non solo provvedere all'elegante stesura della legge, ma anche imporre la sua competenza sul contenuto. A questo scopo alcune leggi del titolo *De officio quaestoris* del libro primo del Codice Teodosiano testimoniano di un controllo assegnato al questore sopra le funzioni del *magister memoriae* (C.Th. 1.8.2 e 3). Dall'attribuzione di questa competenza venne ben presto il riconoscimento di un analogo potere esercitabile sui *magistri epistularum* e *libellorum*. Non a caso questi tre dipartimenti erano elencati sotto una singola rubrica in entrambe le sezioni orientale e occidentale della *Notitia Dignitatum* (Not. Dig. Or. 19, Occ. 17). Le strette relazioni tra questi dipartimenti, e specialmente tra lo *scrinium memoriae* e la questura, sono testimoniate dalla frequenza con la quale i questori venivano scelti e promossi tra i titolari della carica di *magister memoriae*. *Eupraxius*, il primo questore che diede un suggerimento legale a un imperatore, pervenne a quell'ufficio dalla carica di *magister memoriae*, come ricompensa per il ruolo da esso rivestito nella elevazione di Graziano ad Augusto nel 367.

Come si può immaginare, l'interazione tra *quaestor* e *scrinium memoriae* non poteva non avere conseguenze sulla produzione della legislazione romana tardoimperiale. Secondo la *Notitia Dignitatum* il questore non possedeva, infatti, un ufficio regolare, ma reclutava assistenti a sua discrezione dagli altri dipartimenti, più precisamente dagli *scrinia memoriae*, *epistularum* e *libellorum* (Not. Dig. Or. 12.6). Era qui che per lui era facile trovare le competenze richieste per le funzioni della questura. Le attribuzioni dei tre *magistri*, come individuati nella *Notitia Dignitatum*, riguardavano rispettivamente *adnotationes*, *consultationes* e *cognitiones* (in tutti e tre i casi *preces*), ciascuna delle quali poteva comportare

Le disposizioni così redatte sono pervenute alla nostra conoscenza in massima parte per il tramite del Codice Teodosiano. I redattori di quel Codice avevano ricevuto l'ordine di togliere il superfluo dalle *leges generales* che inserivano. Ci sono in conseguenza rimaste le sole parti dispositive delle costituzioni conservate e questo impedisce, tra l'altro, in alcuni casi di riconoscere la natura originaria di una costituzione. Ma dalle Novelle postteodosiane ci è pervenuta comunque testimonianza della struttura delle costituzioni del V sec. Da questa possiamo supporre che non fosse molto diversa la struttura di quelle del IV sec., tanto più che le poche leggi pervenuteci per via diversa dal Teodosiano sono redatte in modo uguale<sup>42</sup>. Sappiamo così che ogni costituzione aveva un prologo, che esponeva le ragioni della nuova statuizione; poi una parte cen-

---

provvedimenti in campo legale. Non meraviglia quindi che in un poema di Claudiano sul consolato del 399 di Fl. Mallio Teodoro (scrittore e grammatico romano, console nel 399) i compiti del *magister memoriae* fossero descritti in un linguaggio molto simile a quello applicato da Simmaco e dalla *Notitia Dignitatum* alle funzioni del questore: *terrīs edicta daturus, / supplicibus responsa, venis; oracula regis / eloquio crevere tuo* (Claudian., *Paneg. Dict. Manlio Theodoro cons.*, 34). Anche al *magister memoriae*, come al *quaestor*, poteva spettare predisporre testi legislativi, rispondere a petizioni e in particolare rivestire di eloquenza i testi imperiali. In conseguenza la richiesta al pio *magister memoriae* Benivolus, intorno al 386, di stendere una legge, che egli rifiutò per il suo contenuto pro-ariano, non doveva risultare insolita (Rufin., *Hist. Eccl.*, 11.16, Sozom., *Hist. Eccl.*, 7.13). Questo spiega perché, anche quando alla fine del IV e nel V secolo la competenza legislativa era oramai indubitabilmente appannaggio del questore, egli non la esercitava da solo, ma spesso delegava il lavoro al *magister memoriae* (se questo possedeva le necessarie competenze) o a subordinati che venivano scelti dagli *scrinia* per lavorare con lui. Ne conseguiva che quando una stessa legge era redatta in esemplari diversi, indirizzati a destinatari diversi (es. Const. Sirm. 6), con varianti nella formulazione, non necessariamente tutti questi dovevano esser frutto del procedimento legislativo sopra descritto (discussione nel consistorio, sottoscrizione dell'imperatore) e dell'intervento del questore: quelli inviati a funzionari particolari o subordinati erano spesso opera dell'intervento del *magister memoriae* o di appartenenti agli *scrinia* che dovevano collaborare nella redazione con il *quaestor*.

<sup>42</sup> Si ricordino le costituzioni che dettano la fine delle persecuzioni contro i cristiani; Lact., *De mort. pers.* 48.12; Eus., *Hist. Eccl.*, 9.9a.9 e 10.5.12.

trale, propriamente dispositiva, modellata secondo forme diverse, infine una clausola di pubblicazione, che tuttavia poteva mancare nelle istruzioni di servizio<sup>(43)</sup>.

Un *liber legum* raccoglieva poi i testi dei provvedimenti così predisposti:

Nov. 17 (Auth.) De Mandatis Principum. Imp. Iustinianus Triboniano quaestori sacri palatii et exconsuli: *Illustris igitur auctoritas tua, ad quem quaestoria pertinet censura, eadem mandata et in libris legum transcribere et in sacro laterculo deponi praecipiat.* Dat. XVI k. Mai. Belisario v.c. cons. (a. 535)<sup>(44)</sup>

ed era disponibile per la libera consultazione da parte del pubblico che lo richiedeva<sup>(45)</sup>.

Come i testi legislativi venissero conservati e quale fosse l'ufficiale processo di archiviazione non è facile dire, date le poche evidenze offerte dalle fonti<sup>(46)</sup>. Certo la necessità di archivi imperiali

<sup>43</sup> Cfr. Const. Sirm. 1 e 3.

<sup>44</sup> Cfr. anche epiloghi di Nov. 25, 26, 40.

<sup>45</sup> In tal senso testimonierebbe il termine di *anagnosis*, lettura, utilizzato talvolta per designare gli stessi testi imperiali, cfr. Nov. 24.6.1 e 8.ed.: G. LANATA, *Legislazione e natura nelle Novelle giustinianee*, Napoli, 1984, 127 e nt.74; quanto al plurale *bibliois*, si è supposto – P. PESCANI, *Novelle di Giustiniano*, in *NNDI*, II, Torino, 1982, rist., 438-445 – esistessero fascicoli diversi, forse in relazione alla materia trattata.

<sup>46</sup> Sulle modalità di archiviazione e i problemi connessi cfr. per una ampia trattazione M. VARVARO, *Note sugli archivi imperiali nell'età del Principato*, in *AUPA*, 51, 2006 (ma pubbl. 2007), 381-431, anche in *Fides Humanitas Ius. Studi in onore di L. Labruna*, a cura di C. Cascione-C. Masi Doria, VIII, Napoli, 2007, 5767-5818, e più di recente la pregevole tesi di Dottorato di A. BERNIER, *Valentiniano I legislatore. Ricostruzione storica e problemi della documentazione giuridica*, condotta nell'ambito del Dottorato in Scienze Filologico-letterarie, storico-filosofiche e artistiche dell'Università di Parma, che, attraverso una stringente analisi delle *inscriptiones* e *subscriptiones* delle costituzioni dell'imperatore panonico emanate nel biennio 364-365, perviene a una riconsiderazione complessiva delle diverse impostazioni formulate dagli studiosi circa la provenienza del materiale raccolto nel Codice Teodosiano, evidenziando l'importanza degli archivi locali e di raccolte private al fine del reperimento del materiale utilizzato dai compilatori.

ben organizzati conseguì all'accentramento del potere normativo in capo al *princeps*. Plinio, governatore del Ponto e della Bitinia, già nei primi anni del secondo secolo chiedeva a Traiano di confermare dai suoi archivi l'autenticità di certe lettere ed editti di suoi predecessori dei quali egli dubitava<sup>(47)</sup>. L'episodio comprova l'esistenza di un archivio imperiale cui solo si faceva riferimento per la esatta conoscenza delle norme a garanzia della legalità e di una corretta e coerente amministrazione<sup>(48)</sup>. Nonostante queste testimonianze, tuttavia, i dati delle fonti da cui si possa desumere dove e come erano organizzati gli archivi sono pochi.

---

<sup>47</sup> *Ep.* 10.65-66.

<sup>48</sup> La manifesta esigenza di un'archiviazione razionale e ordinata dei testi imperiali, come s'è accennato, va certamente collegata al definitivo accentramento della potestà normativa in capo all'imperatore quale unico creatore e interprete del diritto. Egli doveva avere e garantire ai giuristi del suo *entourage* e ai suoi funzionari la conoscenza del diritto imperiale vigente, possibile solo se esso, nelle varie forme in cui inizialmente si imponeva, e poi nella veste evoluta della *lex*, veniva catalogato in base a specifici criteri e ufficialmente archiviato. Veniva così preservata l'autenticità del testo, che come tale poteva:

- essere copiato da privati e posto a sostegno delle loro istanze legali (Diocleziano, nel 292, per impedire errori, abusi e falsificazioni ordina che solo gli originali autenticati dei rescritti possano essere oggetto di *insinuatio*: cfr. C. 1.23.3);
- essere invocato come precedente a giustificazione di pareri o sentenze;
- fornire la base per le opere dei giuristi, che potevano padroneggiare nel testo (che trascrivevano spesso con le 'formule protocollari') e nel merito le costituzioni pertinenti all'argomento trattato (alla cui stesura spesso non erano estranei come membri della cancelleria imperiale) proprio in quanto ufficialmente archiviate. È noto a tale proposito che la fonte più probabile del Codice Ermogeniano, che raccoglie i rescritti di due anni del regno di Diocleziano, furono le copie degli stessi conservate negli archivi del *magister libellorum* (così come erano stati inviati ai richiedenti).

Dunque gli archivi consentivano da un lato una coerente produzione normativa, tanto più conseguente quanto più esatta e completa era l'immediata disponibilità del testo autentico delle leggi esistenti ordinatamente riportato; dall'altro costituirono indubbiamente la base per l'elaborazione delle codificazioni della fine dell'epoca classica e delle successive.

Quanto al problema dei luoghi, diverse sono le ipotesi proposte in dottrina in mancanza di dati univoci<sup>(49)</sup>. Con riferimento all'Egitto, tuttavia, si sa che Settimio Severo, che risiedette ad Alessandria fra il 199 e il 200, emise in quel luogo gli *apokrimata* e che sempre in quel luogo essi vennero più che probabilmente archiviati in copia ufficiale autenticata<sup>(50)</sup>. È dunque plausibile che certe capitali provinciali, come appunto Alessandria e come si è ipotizzato anche per Berito, avessero centri di deposito per le costituzioni imperiali.

Resta peraltro incertezza sulla collocazione degli archivi centrali della cancelleria imperiale, che formavano il *tabularium Caesaris* menzionato nel cosiddetto *decretum Commodi de saltu Burunitano*<sup>(51)</sup>: nessuna fonte lascia infatti intendere che fossero nella residenza imperiale del Palatino, o nel palazzo flaviano sede degli uffici dell'amministrazione, incertezza accentuata dall'indiscutibile constatazione che gli imperatori stavano per gran parte del loro regno nelle province, per cui è legittimo chiedersi se avevano con sé gli

---

<sup>49</sup> Tra le numerose tesi avanzate in proposito si osservi in particolare che chi, tra gli studiosi (O. SEECK, *Regesten der Kaiser und Päpste für die Jahre 311 bis 476 N. Chr. Vorarbeit zu einer Prosopographie der Christlichen Kaiserzeit*, Frankfurt am Main 1964 [rist. anast. ed. 1919], partic. 2-18), ritiene che la pubblicazione fosse necessaria per la validità della legge pensa che il testo delle disposizioni imperiali (editti in particolare) fosse archiviato in provincia e da lì tratto per le opere di compilazione, chi invece sostiene, come A. J. B. SIRKS, *The Sources of the Code*, in J. HARRIES-I. WOOD (edd.), *The Theodosian Code: Studies in the Imperial Law of Late Antiquity*, London, 1993, 45-67 (cfr. pure ID., *The Theodosian Code. A study*, Friedrischdorf, 2007, partic. 121-128; ID., *Where did the Theodosian compilers take their texts from?*, in S. CROGIEZ-PÉTREQUIN, P. JAILLET [edd.], *Société, économie, administration dans le Code Théodosien*, Villeneuve d'Ascq, 2012, 153-164), che la legge non necessitasse della pubblicazione per la validità, ma questa conseguisse alla sola emanazione del provvedimento, propende per la conservazione nell'archivio imperiale centrale dei provvedimenti.

<sup>50</sup> Gli *apokrimata Severi*, conservati in *Pap. Col.* 123, sono tredici decisioni di Settimio Severo, più precisamente *responsa* dell'imperatore su questioni di varia natura (diritto amministrativo, privato, processuale civile e criminale) pubblicati e affissi in Alessandria in tre giorni consecutivi durante il soggiorno di Settimio Severo e del quindicenne Antonino Caracalla in Egitto.

<sup>51</sup> *FIRA*<sup>2</sup>, n. 103, col. III, 1.10 ...*quae sunt in tabulario tuo tractus Karthaginiensis*.



archivi imperiali (come pare attestato dalle fonti letterarie relative alla loro epoca)<sup>(52)</sup> o se si servivano di quelli allestiti nelle più importanti città della provincia, come appena accennato.

Quanto ai criteri di classificazione dei testi normativi, abbiamo pochi riferimenti testuali che ci consentano di parlare in primo luogo di un'archiviazione secondo il tipo di costituzione imperiale: riguardo ai rescritti, l'iscrizione di Scaptopara allude a un *liber libellorum rescriptorum et propositorum*, mentre, per i mandati, di un *liber mandatorum* parlano due frammenti del Digesto<sup>(53)</sup>, e tale è il famoso *Gnomos* del *idios logos*<sup>(54)</sup>.

Circa poi l'ipotesi di un'archiviazione *ratione materiae*, l'unica testimonianza in merito sarebbe il *commentarius civitate Romana donatorum* contenuto nella tavola di Banasa riferibile al regno di Marco Aurelio e Commodo: non è però dato sapere se si tratta dell'unica testimonianza in proposito di una classificazione per materia delle costituzioni imperiali o se era la concessione della cittadinanza romana il solo provvedimento imperiale a essere oggetto di specifica registrazione. Si può inoltre plausibilmente ritenere che, anche se in via di supposizione e tenendo conto delle esigenze della pratica<sup>(55)</sup>, quando l'imperatore decideva su qualche controversia giuridica potesse far riferimento a precedenti relativi a casi analoghi, e che

<sup>52</sup> *SHA, Marc.* 8.10.

<sup>53</sup> D. 29.1.1pr. (Ulp. 45 ad ed.): [...] *Caput ex mandatis* [...] e D. 48.3.6.1 (Marc. 2 de iudic. publ.): *Sed et caput mandatorum extat, quod divus Pius, cum provinciae Asiae praeerat, sub edicto proposuit* ... Per i decreti sarà stato presumibilmente lo stesso, mentre nessuna fonte fa menzione degli editti. Quanto alle *orationes principis*, come base dei senatoconsulti normativi, è più che plausibile che fossero archiviate con quelli nel *tabularium* capitolino.

<sup>54</sup> Si tratta di un lungo rotolo di papiro scoperto tra le rovine di Theadelphia nel Fayum (Egitto) e attualmente conservato nel museo di Berlino. Il papiro, la cui redazione risale almeno all'età di Antonino Pio (150-160 d.C.), contiene gli estratti di numerosi *mandata*, principalmente di Augusto, relativi a materia fiscale messi assieme per servire di guida pratica (*γνώμων* = norma, forma, prontuario) al magistrato addetto alla *res privata* e ai suoi dipendenti. Alle decisioni imperiali sono uniti anche estratti di decisioni del *praefectus augustalis*.

<sup>55</sup> Cfr. in proposito anche D. 37.14.17pr. (Ulp. 11 ad l. Iul. et Pap.).

quindi il funzionario che istruiva la questione, il segretario *a libellis*, presumibilmente conservasse i provvedimenti catalogati in base al contenuto.

A sostegno poi di un criterio di archiviazione di tipo cronologico si sono allegare varie fonti<sup>56</sup>. Tuttavia tra le altre ipotesi avanzate in proposito più convincente appare la tesi secondo la quale le costituzioni venivano raggruppate per semestre (*semenstria* o *semestria*), come attestano cinque passi della compilazione giustiniana<sup>57</sup>: la prassi in questione è attestata solo per il regno di Marco Aurelio, ma la dottrina l'ha plausibilmente estesa ai suoi successori collegandola all'esigenza di facilitare la ricerca dei provvedimenti emessi dalla cancelleria in un periodo in cui la produzione dei rescritti aumentava in misura sempre maggiore.

L'esigenza di archivi sempre più pratici e completi fu certo soddisfatta dal passaggio epocale dal *volumen* al *codex*, dal rotolo al libro, e il perfezionamento della loro organizzazione sicuramente facilitò enormemente l'elaborazione e la realizzazione dei grandi progetti

---

<sup>56</sup> Tra le fonti considerate una è stata addotta come prova, rimasta peraltro unica, dell'esistenza di collezioni di costituzioni riconducibili a singoli imperatori: D. 27.1.6.8 (Mod. 2 *excusat.*): *Sed est etiam in constitutiones imperatoris Commodi relatum caput ex epistula divi Pii, unde manifestum fit etiam philosophos vacare a tutelis.* Si tratta di un frammento di Modestino in cui si è voluto vedere il riferimento a una raccolta 'ufficiale' delle costituzioni di Commodo (contenente un *caput* di un'epistula di Antonino Pio a un funzionario dell'Asia in relazione a concessioni di immunità e privilegi), e su cui si è fondata la tesi dell'archiviazione delle costituzioni 'per gruppi', cioè secondo l'imperatore che le aveva emanate. Il riferimento alle costituzioni di Commodo appare in verità generico, non evocando necessariamente l'idea di raccolta organica, per cui l'interpretazione in tal senso rimane alquanto forzata.

<sup>57</sup> D. 2.14.46 (Triph., 2 *disp.*) ...*cum in semestribus relata est constitutio divi Marci* (cfr. C. 6.54.2); D. 18.7.10 (Scaev., 7 *dig.*) *Claudius: Divus Marcus [...] in semestribus constituit [...]*, questa costituzione è ripresa nel seguente rescritto: C. 4.57.3 (a. 224)...*tamen constitutioni divorum Marci et Commodi <in semestribus scriptae> locus est* (cfr. pure C. 4.57.2); I. 1.25.1: *Item divus Marcus in semestribus rescripsit eum, qui...* (la Glossa di Torino, in relazione a questo passo, definisce i *semenstria* come un 'codex', in *quo legislationes per sex menses prolatae in unum redigebantur*); D. 29.2.12 (Ulp., 11 *ad ed.*) *Et est in semenstribus Vibii Soteri et Victorino rescriptum [...]*.

di codificazione di epoca postclassica, che non sarebbe stata altrimenti possibile.

L'approfondito esame di alcune convenzioni di linguaggio nelle costituzioni contenute nel Codice Teodosiano ha consentito infatti di concludere che gli editori del Codice erano in grado di servirsi di materiali mai rimaneggiati prima, e quindi certamente provenienti dagli archivi imperiali, che avevano raggiunto una notevole organizzazione in Oriente quantomeno dal 380, dopo l'avvento di Teodosio, e in Occidente dal 395, dall'ascesa al trono dei suoi figli (nonostante il quarto secolo, con le sue interminabili guerre e il continuo viaggiare degli imperatori, non ne favorisse di certo l'ordinata conservazione)<sup>(58)</sup>. A partire dalla fine del IV sec., infatti, prevale nelle costituzioni inserite nel Codice Teodosiano l'uso del dativo, per indicare il destinatario, rispetto all'*ad* e l'accusativo. Ora, l'uso del dativo riporta alla forma della comune relazione epistolare tra lo scrivente e il destinatario, e quindi al testo originale non modificato (quello ufficialmente archiviato), mentre la presenza dell'*ad* e l'accusativo implicherebbe una modifica apportata al testo (sostituzione del dativo) ai fini di una precedente asettica catalogazione, per cui tale testo non proverrebbe dagli archivi imperiali ma da altra fonte. L'assenza di tale convenzione o particolari formule protocollari in altre costituzioni ne proverebbero, *e contrario*, la provenienza anche da fonti altre, nel senso che, oltre che dagli archivi imperiali, i compilatori del Codice Teodosiano avrebbero attinto dagli archivi provinciali, dalla documentazione dei singoli funzionari, da raccolte di privati, in una parola da depositi che avevano in comune la circostanza di essere allestiti da chi riceveva o in qualche modo acquisiva la legislazione, non da chi la poneva<sup>(59)</sup>.

---

<sup>58</sup> In proposito J. F. MATTHEWS, *Laying down the law. A study of the Theodosian Code*, cit., 289-290.

<sup>59</sup> Il fenomeno delle codificazioni si pone dunque come conseguenza e causa del perfezionamento e raffinamento dell'organizzazione degli archivi imperiali, la cui centralità e fondamentale importanza per l'ordinato funzionamento dello stato e la sua corretta amministrazione risalta particolarmente in epoca giustiniana.

Secondo forme epistolari in uso nel Tardoantico e testimoniate dai protocolli delle costituzioni riportate nei codici, il testo della legge, una volta approvato, doveva essere indirizzato dagli imperatori (che operavano sempre come un collegio) ai funzionari o agli altri destinatari interessati, e doveva recare l'indicazione della data (giorno e mese), del luogo in cui era emanata (che di norma corrispondeva a quello in cui l'imperatore si trovava) e dei consoli dell'anno. Il termine di norma utilizzato per indicare l'emanazione di una legge imperiale era l'espressione epistolare *data*, ma in talune occasioni è attestato il ricorso alla diversa forma *emissa*<sup>(60)</sup>.

---

<sup>60</sup> Discussa è la ragione di questa variazione. Mommsen (*Prolegomena*, CLV) riteneva che quando un alto funzionario, come un prefetto del pretorio, inoltrava una costituzione ai governatori sotto la sua giurisdizione, il termine corretto da utilizzarsi non fosse *data*, come se egli stesso, e non l'imperatore, fosse la fonte della legislazione, ma piuttosto le espressioni *missa* o *scripta*. L'uso di queste forme è testimoniato in una legge di Valentiniano indirizzata al prefetto del pretorio e spedita da questi a un funzionario subordinato non identificato: CTh. 8.11.3: [...] *Missa a praefecto praetorio die id. feb. Mediolano Valentiniano et Victore cons.*

Tale uso ricorre anche in alcuni altri casi di testi conservati dal Codice Teodosiano che appaiono essere a loro volta lettere spedite dal prefetto del pretorio ad altri funzionari, piuttosto che non lettere spedite a quello dagli imperatori (cfr. CTh. 8.6.1, *emissa sub die VIII Kal. Feb. Roma* cioè il 365, in un momento in cui però l'imperatore era in Gallia e dunque non poteva essere lui a spedirla). Questo non escludeva che l'espressione *data* non potesse essere occasionalmente usata per errore dai prefetti del pretorio. Il testo di una *subscriptio* utilizza l'espressione *data* con riferimento a una lettera, cui era preposto il testo della norma imperiale, inviata da Milano il 22 maggio 358 dal prefetto del pretorio a un funzionario non precisato, quando l'imperatore era a *Sirmium*: CTh. 8.4.6, *dat. epistula (a) praefecto, cui haec sacra fuerat antelata [...]. Mediolano Datiano et Cereale cons.* Cfr. su questi temi J. F. MATTHEWS, *Laying down the law. A study of the Theodosian Code*, cit., 180.

Cfr. pure CTh. 7.13.11, *dat. Id. Mai Tyro metropoli, pp. Beryto*: la legge data il 15 maggio 332 «a Tiro la metropoli» e pubblicata a Berito non poteva essere una lettera imperiale, ma doveva essere parte di un editto del prefetto del pretorio inviata a un governatore provinciale ed esposta in pubblico da lui. Cfr. pure CTh. 8.1.8, *dat. Epistula (a) pppo v kal Dec. Viminacio* (27 nov. 363), data dal prefetto del pretorio a Viminacio sul basso Danubio quando l'imperatore Giuliano era ad Antiochia. Così J. F. MATTHEWS, *Laying down the law. A study of the Theodosian Code*, cit., 181.

La fase successiva alla emanazione (*datio*) era costituita dall'insieme delle procedure che portavano alla vera e propria pubblicazione della legge (*propositio*)<sup>(61)</sup>. Le modalità consistevano, anzitutto, nella ricezione dei testi normativi (in trascrizione) da parte dei destinatari (*acceptio*, abbreviato come *acc.*), laici (*praefectus praetorio*, *praefectus urbi*, *quaestor sacri palatii*, *magister officiorum*) e religiosi (*patriarcha*, *metropolitano*, *episcopus*) cui erano indirizzate, e successivamente dalla vera e propria pubblicazione del testo per mezzo di annunci e affissioni in luogo pubblico.

Che accettazione e pubblicazione fossero formalmente fasi distinte è indicato dai protocolli ed evidenziato da alcune altre testimonianze. Numerosi testi mostrano infatti come anzitutto la legislazione imperiale dovesse essere accolta e ad essa ci si dovesse accostare con sacra religiosità, quasi per adorarla, prima ancora che venisse pubblicata. Così una lettera di un proconsole d'Africa a Costantino ricordata da Agostino<sup>(62)</sup> inizia con il riconoscimento da parte di quello di aver “ricevuto e adorato lo scritto divino di Sua maestà” (*scripta caelestia maiestatis vestrae accepta atque adorata*)<sup>(63)</sup>.

---

<sup>61</sup> La *propositio* fra l'altro aveva la funzione di assicurare la certezza del diritto attraverso la conservazione dell'integrità formale delle norme (Nov. 22 ep.).

<sup>62</sup> Aug., *Ep.* 88.2.

<sup>63</sup> Come ricordato da J. F. MATTHEWS, *Laying down the law. A study of the Theodosian Code*, cit., 181, nelle fonti a nostra disposizione esistono altre testimonianze del rilievo autonomo accordato alla accettazione dei testi imperiali. Così negli atti dei martiri (*Acta S. Paphnutii*, in *Acta Sanctorum*, *September*, vol. 6 -24 sett., 686 D) un governatore persecutore è descritto nell'atto di abbracciare un editto imperiale (*amplexatus*); un gesto teatrale, senza dubbio, ma pur tuttavia attestante la reminiscenza di una diffusa pratica tardoromana. L'adorazione era presumibilmente manifestata dai destinatari chinando la testa e sollevando il documento alle labbra analogamente a quanto accadeva nella cerimonia di corte della *adoratio purpurae*, quando il funzionario doveva stare curvo per toccare la veste imperiale. Si trattava, come altri aspetti del cerimoniale tardoromano, di una pratica anteriore al IV secolo, e la sua applicazione ai testi legislativi imperiali non costituiva altro che un'estensione particolare di una usanza più generale. Un testo degli inizi del III sec. descrive come un famoso sofista spirò immediatamente dopo aver adorato la lettera che lo aveva nominato segretario imperiale (Philostratus, *Vita Soph.*, 232).

Se accettazione e pubblicazione costituivano momenti a sé, tuttavia anche emanazione e accettazione è da ritenere avvenissero di norma in momenti distinti. Ciò peraltro non avveniva sempre: quando l'imperatore indirizzava una legge a un prefetto del pretorio o a un altro ufficiale residenti con il *comitatus* nel medesimo luogo in cui egli si trovava, la data di emanazione e quella di accettazione potevano coincidere: in molti casi infatti la legge era semplicemente consegnata al suo destinatario o inviata per la breve distanza fino all'alloggiamento e accettata immediatamente:

CTh. 2.1.3, Imp. Constantius A. et Iulianus C. ad Taurum praefectum praetorio [...] Data et accepta VIII kal. Octob. Constantio et Iuliano cons. (Milano, 24 sett. 357)<sup>(64)</sup>.

Talvolta, tuttavia, anche se imperatore e destinatario risiedevano nel medesimo luogo un distacco poteva intercorrere tra i due momenti. Una legge, ad esempio, del 381, emanata a Costantinopoli il 6 luglio, fu ricevuta lì dal *comes sacrarum largitionum* il 21 luglio; un'altra, indirizzata al *comes sacrarum largitionum Proculus* il 7 maggio 386, fu ricevuta dal suo successore, evidentemente qualche tempo dopo<sup>(65)</sup>. In altri casi poi un distacco poteva esistere non solo tra emanazione e ricezione, ma anche tra quest'ultima e la pubblicazione: così una novella di Valentiniano fu emanata a Roma il 26 dicembre 446, ricevuta lì il giorno successivo e pubblicata il giorno ancora seguente; un'altra fu emanata, di nuovo a Roma, il 13 marzo, ricevuta il 27 marzo e pubblicata lì il 6 aprile 447<sup>(66)</sup>. Ragioni diverse potevano spiegare questi intervalli, come ad esempio circostanze contingenti, quali un arretrato nell'attività amministrativa,

<sup>64</sup> Cfr. pure CTh. 2.6.4 (Antiochia); 7.22.5 (Costantinopoli).

<sup>65</sup> CTh. 4.13.8; 6.30.11. Il distacco di un mese (1 agosto-1 settembre) tra l'emanazione e la pubblicazione a Costantinopoli dell'editto conservato in CTh. 11.30.16-17, 11.34.1, e altri testi può essere spiegato con l'assenza di Costantino per una visita a Nicomedia. Cfr. J. F. MATTHEWS, *Laying down the law. A study of the Theodosian Code*, cit., 182 nt. 44.

<sup>66</sup> Nov. Val. 21.2.23.

ferie, inefficienze, malattie o qualche altra ragione connessa con l'attività di governo. In ogni caso, nonostante dalla documentazione pervenutaci possa apparire raro che le diverse fasi indicate intervenissero nello stesso momento, tuttavia questo doveva avvenire più frequentemente di quanto non risulti. Doveva essere abituale, presumibilmente, per i prefetti del pretorio residenti nel medesimo luogo dell'imperatore ricevere le leggi nello stesso giorno in cui esse erano spedite loro, e senza dubbio doveva essere pratica costante per i governatori provinciali pubblicare i testi non appena pervenuti.

Certo molto spesso i distacchi di data rispecchiavano l'inevitabile distanza tra l'imperatore e i destinatari delle sue leggi. Ciò nonostante l'efficienza del *cursus publicus*, la molteplicità e frequenza dei trasporti, anche transmarini, contribuirono a velocizzare per quanto possibile il processo e a rendere più ristretti tempi. Ma restavano i limiti legati ai mezzi di trasmissione allora utilizzabili o i problemi di ritardi e pericoli derivanti da condizioni avverse e cambi di stagione. Osservava l'imperatore Onorio:

CTh. 13.9.5 Imp. Arcadius et Honorius AA. ad senatum et populum: [...] *excludere casus et inclementem non possumus cobibere fortunam...* Dat. XVII kal. Mai. Mediolano Caesario et Attico cons. (a. 397 ultima cost. indirizzata al senato).

Da questi diversi fattori potevano derivare tempistiche anche molto diverse per collegamenti tra località appartenenti alle medesime aree geografiche. Così rispetto ai soli 31 giorni impiegati nel 321 da una legge per viaggiare da *Sirmium* a una sconosciuta destinazione in Africa stanno gli incomprensibili 349 giorni richiesti nel 414/15 da una legge per pervenire da Ravenna a Cartagine. Oltre alle ragioni in precedenza ricordate e ai continui spostamenti dell'imperatore, anche in zone interne, che richiedevano l'utilizzo di mezzi di trasporto sia di terra che di mare, nel caso da ultimo ricordato fattore determinante per il ritardo era il fatto che i funzionari non sempre erano dove si pensava che dovessero essere quando un documento veniva loro spedito. Nel caso di specie il

destinatario, il *tribunus voluptatum Diogenianus*, normalmente residente a Roma, si trovava invece a Cartagine in Africa<sup>(67)</sup> all'atto della ricezione della disposizione imperiale<sup>(68)</sup>.

L'ultima fase nella promulgazione di una legge era quella nella quale il prefetto o il governatore responsabile ordinava la sua pubblicazione nelle province o città sotto la sua giurisdizione.

Quest'ultima era realizzata su supporti scrittori vari, a seconda del fine cui i provvedimenti erano destinati (tavole di bronzo (*aeneae*), tavolette di cera (*cerussatae*), fogli di lino (*lin-teae mappae*); di *lin-teae mappae* ha lasciato testimonianza una costituzione di Costantino in tema di alimenti:

---

<sup>67</sup> CTh. 15.7.13 [...] Data VI id. feb. Ravennae Constantio V. c. cons.; accepta a tribuno voluptatum X kal. Feb. Karthagine post cons. Honorii VIII et Theodosii V AA.

<sup>68</sup> Come osservato da J. F. MATTHEWS, *Laying down the law. A study of the Theodosian Code*, cit., 185, con più ampi riferimenti, se, di norma, all'emanazione seguiva l'accettazione e la pubblicazione delle leggi, tuttavia i protocolli di un piccolo gruppo di leggi ricordano una procedura particolare che prevedeva la loro lettura pubblica o recitazione in una località determinata. Questa era il più delle volte il Senato romano, dove le leggi erano lette di norma dal prefetto urbano (CTh. 8.18.1: Data XV kal. Aug. Aquileiae, recitata aput Vettium Rufinum p.u. in senatu non. Sept.) ma talvolta anche da altri funzionari (in un caso dal vicario di Roma, in un altro dal *primicerius notariorum*, cui l'imperatore, allora residente a Roma, evidentemente l'aveva inviata: CTh. 9.38.6 del 381; 6.2.25 del 426); in un caso, riguardante una legge relativa al Senato, si trattava del *Pantheon*, in un altro ancora del *Palatium* imperiale (*Pantheon* CTh. 14.3.10 del 370; *Palatium* 10.8.3 del 326). In quest'ultima circostanza ciò era avvenuto in coincidenza con la presenza di Costantino a Roma nel 326, quando il Senato fu presumibilmente invitato, ad andare alla residenza palatina dell'imperatore per ascoltare la lettura della legge. Una legge di Valentiniano, indirizzata al vescovo Damaso, fu letta nelle chiese di Roma il 30 luglio 370 per stigmatizzare la condotta riprovevole di taluni ecclesiastici che frequentavano le case di deboli donne per accaparrarsi doni o eredità (CTh. 16.2.20 del 370 *lecta in ecclesiis Romae*). In alcuni casi, infine, è indicata nelle nostre fonti con l'espressione *lecta apud acta* (o *lecta actis*) l'annotazione nei suoi atti d'archivio dell'avvenuta lettura di una legge ricevuta da un prefetto del pretorio o da un altro funzionario e di cui questi avesse dato pubblica comunicazione (CTh. 11.16.2 (323); 16.2.14 (357); 2.12.1 (363); 13.9.2 (?372).



CTh. 11.27.1, Imp. Constantinus A. ad Ablabium: *Aereis tabulis vel cerussatis aut linteis mappis scribta per omnes civitates Italiae proponatur lex, quae parentum manus a parricidio arceat votumque vertat in melius*. Dat. III id. mai. Naisso Constantino A. IIII et Licinio IIII AA. cons. (a.315)<sup>(69)</sup>.

La diffusione era realizzata in maniera capillare con un progressivo allargamento dal centro alla periferia e dall'alto al basso, secondo un sistema c.d. "a cascata", rimanendo in ogni modo possibile la *publica insinuatio* ad opera di appositi funzionari incaricati della trasmissione della legge nelle località di provincia a scopo di promuoverne l'informazione<sup>(70)</sup>.

Copie delle leggi (*exemplaria, isotopa*), collazionate e vistate (*legi*) dal capo della cancelleria per accertarne la conformità all'originale e la correttezza ai fini dell'autenticità<sup>(71)</sup>, potevano esser trasmesse, anche con varianti, ad altri destinatari: autorità civili e religiose, a seconda dell'opportunità di una più ampia diffusione o della necessità di penetrazione in ambienti particolari<sup>(72)</sup>. Di questo ci offre

---

<sup>69</sup> In occasioni relativamente rare, per assicurare la loro osservanza perpetua, le leggi erano incise su bronzo o pietra. Una legge del 336/37, emanata da Costantino e indirizzata al consiglio provinciale dell'Africa, ci fornisce attestazione di queste modalità. Essa esentava certe categorie di antichi funzionari municipali da «servizi pubblici ed obbligatori di categoria inferiore», e si chiudeva con la disposizione che, «affinché questa norma possa essere confermata da osservanza perpetua, Noi ordiniamo che questa legge sia pubblicata mediante incisione su tavolette di bronzo» (CTh.12.5.2; cfr. pure *sc. de Bacchanalibus* del 186 a. C. e *lex Irnitana*).

<sup>70</sup> Così C. 12.63.2 che regola le competenze finanziarie degli addetti al servizio, le pene disposte per la mancata esecuzione e le procedure seguite in caso di contestazione.

<sup>71</sup> Dal 541 dallo stesso *quaestor* per le *iussiones* in ambito processuale secondo Nov. 114.1: ... *praesenti lege decernimus nullam divinam iussionem ... cuicumque iudici confectam a quolibet suscipi cognitore, cui magnifici viri quaestoris adnotatio subiecta non fuerit*.

<sup>72</sup> Che copie delle leggi fossero inviate ai più alti funzionari per la loro applicazione e, dove necessario, per una loro più estesa circolazione è attestato da CTh. 1.8.1 (415), ispirata da una *suggestio* dal questore Eustazio, il cui protocollo mostra che essa fu indirizzata al *magister militum Florentius* e copie

testimonianza Const. Sirm. 6 in tema di restituzione dei privilegi sottratti alle chiese e al clero dall'usurpatore Giovanni (423-425) e in particolare sul ripristino della giurisdizione episcopale sui chierici. Essa è una copia di una legge nella versione inviata al prefetto del pretorio della Gallia e contiene elementi particolari inerenti la sua giurisdizione. Vi si dispone infatti, con specifico riferimento alla situazione esistente in quel territorio, che i seguaci di Pelagio e Celestio dovessero essere convocati dal vescovo Patroclo di Arles e avessero 20 giorni per ritrattare e riunirsi alla Chiesa cattolica pena l'espulsione dalla Gallia. Altri tre estratti della medesima legge sono riportati nel Codice Teodosiano, ma nessuno di questi deriva dalla stessa copia da cui proviene Const. Sirm. 6, come testimoniato dalle numerose varianti ad essi relative. Uno è tratto dalla versione indirizzata al prefetto di Roma (CTh. 16.5.62) e contiene una variante specificamente riferita al suo ambito di competenza precisando che manichei, eretici e scismatici nonché matematici e tutte le sette avverse ai cattolici fossero allontanate dalla città di Roma anziché, come nel testo di Const. Sirm. 6 e di CTh. 16.5.64, da ogni città. Gli altri due estratti (CTh. 16.2.47 e 16.5.64) provengono dalla versione indirizzata al *comes rei privatae*. Essi tuttavia differiscono dal testo di Const. Sirm. 6 per l'omissione di un punto rilevante, che peraltro non interessava le competenze del *comes*, ossia l'esclu-

---

furono predisposte per gli altri interessati, l'altro *magister militum*, il *magister officiorum* ed Eustazio stesso: *Scripta eodem exemplo Sapricio magistro militum, Helioni magistro officiorum et Eustathio quaestori*. L'esistenza di più copie era ricordata dalle annotazioni marginali fatte dagli impiegati di cancelleria; così Nov. 79 sul foro competente per le cause ecclesiastiche è indirizzata a Mena, arcivescovo di Costantinopoli, ma per conoscenza viene inviata anche a tre magistrati civili, e Nov. 6, riguardante l'ordinazione di vescovi, presbiteri e diaconi e le spese delle chiese, ha un testo fondamentale inviato a Epifanio, arcivescovo di Costantinopoli, ma copie di essa vengono inviate ad altri arcivescovi e alcune dirette a Giovanni prefetto del pretorio d'Oriente e a Domenico, prefetto dell'Illirico, con aggiunte particolari presenti solo in quelle copie, allegate poi all'esemplare della Novella conservata nel *liber legum*): Nov. 6, ep. (535) *Scripta exemplaria Euphraemio* (arcivescovo di Teopoli) *etc. Scripta exemplaria Iohanni viro gloriosissimo, etc. Cui etiam hoc adiectum est: Et tua quoque celsitudo, etc. Scripta cum adiectione Dominico...*

sione dalle funzioni giudiziarie e militari di ebrei e pagani, e dal testo di CTh. 16.5.62 per il riferimento all'espulsione di manichei, eretici o scismatici da ogni città, anziché dalla sola città di Roma. Queste divergenze hanno fatto supporre che gli estratti indirizzati al *comes* discendessero da una versione diversa, forse in origine inviata al prefetto del pretorio d'Italia (e da questi inoltrata al *comes*). Esistevano dunque della medesima disposizione imperiale almeno tre versioni indirizzate ai tre prefetti occidentali di Gallia, Italia<sup>(73)</sup> e di Roma a testimonianza dell'attenzione posta dalla cancelleria imperiale alle peculiarità dei contesti cui una medesima disposizione doveva essere applicata. Se ciò non bastasse, a comprovare la cura rivolta al processo di divulgazione stanno le istruzioni inserite nella versione indirizzata al prefetto del pretorio di Gallia, che prescrivevano di rendere la legge nota ai governatori sotto la sua giurisdizione, probabilmente ripetute nelle copie indirizzate al prefetto d'Italia e d'Africa. Tali indicazioni lasciano immaginare l'ampiezza della diffusione che i testi imperiali potevano raggiungere e come dagli *scrinia* imperiali dovessero pervenire ai prefetti, e dai prefetti ai funzionari loro subordinati anche in tempi diversi<sup>(74)</sup>. Ciò a riprova che, quando la legislazione era indirizzata a diversi funzionari con diverse competenze, la trasmissione avveniva per lo più in tempi differenti e con varianti spesso significative<sup>(75)</sup>.

---

<sup>73</sup> Quest'ultimo avrebbe provveduto a ritrasmettere il testo imperiale al proconsole d'Africa come supposto da J. F. MATTHEWS, *Laying down the law. A study of the Theodosian Code*, cit., 160, che lo deduce dal fatto che altre due disposizioni sempre sui privilegi ecclesiastici, CTh. 16.2.46 e 16.5.63, emanate nello stesso torno di tempo, erano indirizzate a quel funzionario.

<sup>74</sup> Così J. F. MATTHEWS, *Laying down the law. A study of the Theodosian Code*, cit., 158-159, evidenziando che i sei testi avevano sei date differenti.

<sup>75</sup> Le operazioni di trasmissione seguivano l'ordine gerarchico discendente dall'imperatore ai funzionari di vertice, cioè di grado più elevato, che di solito rivestivano ruoli di centralità (prefetto del pretorio), e da questi a quelli di grado via via meno elevato, che di solito erano organi periferici (governatore provinciale). Per le varianti testimoniate da alcuni testi cfr. T. HONORÉ, *Law in the crisis of Empire 379-455 AD. The Theodosian dynasty and its Quaestors*, cit., 142-149.

Const. Sirm. 6, Impp. Theodosius A. et Valentinianus Caesar Amatio v. i. praef(ecto) pr(ae)t(o)r(i)o Gall(iarum). *Privilegia ecclesiarum vel clericorum omnium, quae saeculo nostro tyrannus inviderat, prona devotione revocamus. Scilicet ut quidquid a divinis principibus singuli quique antistites impetrarunt, iugi solidata aeternitate servantur (sia conservata in eterno) nec cuiusquam audeat titillare praesumptio, in quo nos nobis magis praestitum confitemur. Clericos etiam, quos indiscretim ad saeculares iudices debere deduci infaustus praesumptor edixerat, episcopali audientiae reservamus, his manentibus, quae circa eos sanxit antiquitas. Fas enim non est, ut divini muneris ministri temporalium potestatum subdantur arbitrio. Illustris itaque auctoritas tua omni aevo mansura quae iussimus in provinciarum missa notitiam praecipiet etiam sub poena sacrilegii custodiri, specialiter id illustribus comprehensura praeceptis, ut in omnibus circa ecclesiastica privilegia veterum principum statuta servantur. Diversos vero episcopos nefarium pelagiani et caelestiani dogmatis errorem sequentes per Patroclum sacrosanctae legis antistitem praecipimus conveniri: quos quia confidimus emendari, nisi intra viginti dies ex conventionis tempore, intra quos deliberandi tribuimus facultatem, errata correxerint seseque catholicae fidei reddiderint, gallicanis regionibus expelli adque in eorum loco sacerdotium fidelius subrogari, quatenus praesentis erroris macula de populorum animis tergeatur et futurae bonum disciplinae iustioris instituat. Sane quia religiosos populos nullis decet superstitionibus depravari, manichaeos omnesque haereticos vel schismaticos sive mathematicos omnemque sectam catholicis inimicam ab ipso aspectu urbium diversarum exterminari debere praecipimus, ut nec praesentiae quidem criminorum contagione foedentur. Iudaeis quoque vel paganis causas agendi vel militandi licentiam denegamus: quibus Christianae legis nolumus servire personas, ne occasione dominii sectam venerandae religionis immutent. Omnes igitur personas erroris infausti iubemus excludi, nisi his emendatio matura subvenerit. Data VII idus iulias Aquileiae d. n. Theodosio a. XI et Valentiniano cons.*

CTh. 16.2.47 Idem A. et Caes. Basso comiti rerum privatarum: *Privilegia ecclesiarum omnium, quae saeculo nostro tyrannus inviderat, prona devotione revocamus, scilicet ut quidquid a divinis principibus constitutum est vel quae singuli quique antistites pro causis ecclesiasticis impetrarant, sub poena sacrilegii iugi solidata aeternitate servantur. 1. Clericos etiam, quos indiscretim ad saeculares iudices debere deduci infaustus praesumptor edixerat, episcopali audientiae reservamus. Fas enim non est, ut divini muneris ministri temporalium potestatum subdantur arbitrio. Dat. VIII id. octob. Aquileiae d. n. Theodosio a. XI et Valentiniano c. cons. (a.425).*

CTh. 16.5.64 Idem A. et Caes. Basso comiti rerum privatarum. *Post alia: manichaeos haereticos sive schismaticos omnemque sectam catholicis inimicam ab ipso aspectu urbium diversarum exterminari praecipimus, ut nec praesentiae criminorum contagione foedentur. Omnes igitur personas erroris infausti iubemus excludi, nisi his emendatio matura subvenerit.* Dat. VIII id. Aug. Aquileiae d. n. Theodosio a. XI et Valentiniano Caes. cons. (425 aug. 6).

CTh.16.5.62 Imp. Theodosius, A. et Valentinianus Caes. ad Faustum praefectum urbi: *Manichaeos haereticos schismaticos sive mathematicos omnemque sectam catholicis inimicam ab ipso aspectu urbis Romae exterminari praecipimus, ut nec praesentiae criminorum contagione foedetur. Circa hos autem maxime exercenda communitio est, qui pravis suasionibus a venerabilis papae sese communionem suspendunt, quorum schismate plebs etiam reliqua vitatur. His conventionem praemissa viginti dierum condonavimus indutias, intra quos nisi ad communionem redierint unitatem, expulsi usque ad centesimum lapidem solitudine quam eligunt macerentur.* Dat. XVI kal. aug. Aquileiae Theodosio a. XI et Valentiniano Caes. cons. (425 iul. 17 [aug. 6]).

Di norma la cancelleria imperiale inviava direttamente i provvedimenti nelle sedi ordinarie dei funzionari (indicati nella *inscriptio*)<sup>76</sup> aventi la suprema *iurisdictio* sulle circoscrizioni entro le quali le costituzioni dovevano essere applicate, e costoro avevano a loro volta il compito di ritrasmetterle, con lettere sollecitanti i destinatari alla pubblicazione, alle località minori situate entro la sfera della propria circoscrizione, sottoposte alla *iurisdictio* di altri funzionari di grado meno elevato – spesso indicati nelle *subscriptiones* – che, dopo averle *acceptae*, provvedevano a pubblicarle a mezzo di pro-

<sup>76</sup> Una stessa costituzione poteva, come si è osservato, essere inviata a funzionari distinti nello stesso tempo: Nov. 143 = 150 relativa al ratto, inviata contemporaneamente il 21/5/563 ad Areobindo, prefetto del pretorio per l'Oriente, e a Leone, prefetto del pretorio per l'Italia; ovvero in momenti distinti: così ad es. Nov. 125 *De iudicibus* è inviata a Pietro prefetto del pretorio il 15/10/543 e nella copia conservata nell'*Authenticum* a Gabriello, *praefectus urbis*, il 18/12/543; così pure *Const. Sirm.* 6 indirizzata al prefetto del pretorio della Gallia in data 4 luglio 425 e nei due estratti conservati in CTh. 16.2.47 al *comes rerum privatarum* in data 8 ottobre 425 e in quello conservato in CTh. 16.5.62 al *pref. urbis* Fausto in data 6 agosto 429.

pri *edicta* o *programmata*<sup>(77)</sup>. Possiamo ricostruire il procedimento così delineato attraverso quanto attestato da Const. Sirm. 9, ove si stabiliva che il prefetto portasse la disposizione alla conoscenza di tutti attraverso lettere inviate ai governatori di provincia in modo che gli editti da questi proposti solennemente pubblicassero la legge in ogni luogo:

Const. Sirm. 9 Impp. Arcadius et Honorius Augg. Theodoro iterum praefecto praetorii: [...] *Quod inlustris magnificentia tua in omnium notitia datis ad singulorum iudices provinciarum litteris faciet pervenire, ut universis id proposita sollemniter edicta declarent.* Data V Kal. Decemb. Ravennae Basso et Filippo vv. cc. cons. (a. 408)<sup>(78)</sup>.

Formule analoghe si possono ritrovare alla fine di quasi tutte le novelle di Teodosio e nella grande maggioranza di quelle di Valentiniano. Una ricostruzione abbastanza completa dell'insieme dei passaggi che portavano dall'emanazione della legge alla sua pubblicazione ci è consentita anche attraverso *inscriptio* e *subscriptio* di Const. Sirm. 12<sup>(79)</sup>:

Const. Sirm. 12 Impp. Honorius et Theodosius Augg. Curtio praefecto praetorio [...] Data VII kal. Decemb. Romae, proposita Carthagine in foro sub programme Porphyrii proconsulis nonis Iuniis Basso et Filippo vv. cc. cons. (a. 407).

La legge fu data al prefetto del pretorio d'Italia e d'Africa a Roma, dove l'imperatore allora risiedeva, il 25 novembre 407. Essa

---

<sup>77</sup> Il testo della legge era di norma apposto in calce a tali editti come testimoniato da Const. Sirm. 12, che recava la formula: *proposita sub programme Porfirii*.

<sup>78</sup> Cfr. pure Const. Sirm. 16.

<sup>79</sup> La cura meticolosa con cui i protocolli delle costituzioni imperiali ribadiscono l'attenzione che doveva essere prestata all'osservanza delle disposizioni sulla pubblicazione mostra come il proposito di portare le leggi imperiali alla conoscenza di tutti perseguisse un intento giuridicamente rilevante: quello di evitare che ci si potesse avvalere come scusante dell'ignoranza della legge. In proposito cfr. *infra* nel testo, p. 177.

fu poi inviata dal prefetto in Africa e pubblicata a Cartagine nel foro sotto l'editto del proconsole Porfirio il 5 giugno dell'anno seguente (408)<sup>(80)</sup>.

La pubblicazione avveniva sempre nella medesima località in cui le costituzioni erano state *acceptae* (ossia nella *sedes* ordinaria dell'*officium* del destinatario), ma poteva anche avvenire nella località a cui la costituzione era stata, a cura del funzionario ricevente, ritrasmessa. Quando una legge era trasmessa e pubblicata in più località difficilmente ciò avveniva in un medesimo tempo in modo da assicurarne la sincrona entrata in vigore nelle molteplici località cui era destinata. Così CTh. 12.1.24 e la *constitutio gemina* 6.22.2 in tema di *suffragium*, indirizzate ad Aconio Catullino vicario d'Africa, risultano rispettivamente la prima *accepta* a Cartagine il 12 dicembre 338 e la seconda a Tamugadi, a seguito di ritrasmissione, il 16 dicembre 338<sup>(81)</sup>:

---

<sup>80</sup> Quel che manca nelle notizie forniteci dalla *subscriptio* del testo riportato è il riferimento alle lettere attraverso le quali il prefetto doveva trasmettere la costituzione imperiale al proconsole con le istruzioni di pubblicarla con un suo editto. Non sempre infatti questo elemento era ricordato, ma quando era menzionato esso veniva precisato con la formula *antelata* (o *praelata*) *litteris*, che indicava che la disposizione imperiale doveva essere anteposta alle lettere del prefetto o degli altri alti funzionari per mezzo delle quali era trasmessa ai destinatari. Un esempio ben conosciuto di questa procedura fornito da fonti non giuridiche è il cosiddetto editto di Milano di Costantino e Licinio, pubblicato a Nicomedia il 15 giugno 313 dal governatore provinciale. In esso si precisa che questi, «al fine che le disposizioni imperiali pervenissero alla conoscenza di tutti», fu istruito «di inviare questa lettera in ogni luogo, preceduta dal tuo editto» (*praelata programmata tuo haec scripta*). Per il c.d. Editto di Milano cfr. Lact., *De mort. pers.*, 48.12, ed Eus., *Hist. Eccl.*, 10.5.13. In proposito cfr. pure il c.d. Editto di Aristio Optato: *P. Cairo Isid.* 1, linee 8-10. Su entrambi i testi cfr. S. CORCORAN, *Empire of the tetrarchs*, 158-60; 174-75 e 246. Per testimonianze della trasmissione attraverso lettere provenienti dal Codice Teodosiano cfr. CTh. 8.4.6: *data epistula (a) praefecto, cui haec sacra fuerat antelata*; 8.5.22: *praelata litteris sub die XII k. Mart. Rom., acc. IIII k. Apr. Venabri*, riguardante una legge indirizzata al prefetto di Roma e anteposta alle lettere da questi inviate a un governatore provinciale (il console della Campania), che la ricevette e pubblicò a Venafro; 9.3.4; 11.12.4 e 7.8.11.

<sup>81</sup> In dottrina si è peraltro avanzata l'ipotesi che la cancelleria potesse prov-

CTh. 12.1.24 Imp. Constantinus A. Aconio Catullino vicario Africae [...]. Accepta Karthagine prid. id. dec. Urso et Polemio cons. (12 dicembre 338)

CTh. 6.22.2 Imp. Constantinus A. Aconio vicario Africae [...]. proposita V kal. Dec. (27/11), accepta XVII kal. Ian. (16/12) Thamugadi Urso et Polemio cons. (27 nov. 338)

I destinatari tecnici o gli altri membri della burocrazia provvedevano alla diffusione delle nuove norme mediante la loro affissione negli appositi albi collocati in punti della città meglio adatti secondo ragioni di visibilità e di concorso di pubblico per un periodo di tempo determinato (CTh. 2.27.1.6 parla di un anno, ma in un caso eccezionale; dieci giorni in Costantinopoli per Nov. 120 del maggio 544) e ne curavano l'esecuzione:

Nov. 82 De iudicibus, et ne cum iureiurando eligantur. Imp. Iustinianus A. Iohanni pp. per Orientem (iterum), ex consule (ordinario) ac patricio, ep.: *Tua igitur sublimitas quae nobis placuerunt et propter subiectorum nostrorum utilitatem acta sunt, haec et in regia porticu et in ceteris partibus huius magnae civitatis nostrae proponet, ut omnibus ea manifesta fiant, atque intellegant perpetuo nobis curae esse ipsorum et securitatem et tranquillitatem.* Dat. VI id. april. Imp. Dn. Iustiniani pp. Aug. Anno XIII Appione v. c. cons. (a. 539)<sup>(82)</sup>.

vedere, sulla base di tabelle precostituite, alla predeterminazione della data in rapporto al maggior tempo previsto per l'arrivo presso il destinatario più lontano onde assicurare la contestuale vigenza delle norme. Alla contemporanea pubblicazione e alla simultanea efficacia delle costituzioni imperiali in tutto quanto l'impero o in parte di esso, con il conseguente obbligo di osservanza, era infatti legata – secondo tale impostazione – l'esistenza e l'operatività di quella *praesumptio iuris et de iure* di conoscenza dei precetti imperiali da parte dei sudditi che, da molti segni, è apparsa essere alla base della vincolatività dell'ordinamento giuridico nel tardo impero romano.

<sup>82</sup> In taluni casi peraltro nessuna pubblicazione o affissione era necessaria. Ciò avveniva in conseguenza della figura del funzionario cui i provvedimenti erano diretti e delle diverse finalità degli stessi, essendo chiaro che provvedimenti aventi una valenza interna o una funzionalità specifica non rendevano necessaria la divulgazione generalizzata, specie se si trattava di costituzioni a carattere amministrativo la cui applicazione era competenza esclusiva dei fun-



Come ricordato, le leggi al momento della loro affissione all'albo erano accompagnate da editti emanati dalle autorità riceventi, variamente denominati (*edicta, grammata, kerygmata, praecepta, praeceptiones, programmata, prostagmata, prostaxeis, prothemata*), che avevano la funzione non solo di notificare l'esistenza della legge e quindi darne notizia materiale, ma anche di illustrarne il contenuto<sup>(83)</sup>. Qualche indicazione su questo aspetto di particolare rilievo ci è fornito dall'epilogo di Const. Sirm. 2 sulla rimozione dei vescovi. In esso si afferma infatti:

---

zionari addetti ai servizi. Gli epiloghi delle *Novelle* giustiniane contengono talora la duplice prescrizione di pubblicare e di applicare la legge (Novv. 2, 5, 12, 13, 26, 29, 34, 38, 46, 47, 53, 55, 83, 84, 97, 101), talaltra solamente quella di applicare (Novv. 3, 7, 8, 9, 10, 16, 23, 24, 25, 27, 32, 33, 37, 41, 42, 44, 45, 50, 56, 57, 58, 59, 62, 63, 64, 65, 80, 85, 87, 88, 90, 91, 95, 96, 98, 99, 100), talaltra ancora solo quella di pubblicare (Novv. 1, 4, 6, 14, 15, 18, 19, 22, 28, 35, 36, 39, 40, 48, 51, 52, 54, 60, 61, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 76, 82, 89, 94) ed è evidente come queste diversità dipendessero appunto dalle finalità dei provvedimenti, non necessitando quelli a valenza interna di alcun bisogno di pubblicazione. Rilevanza su forme ed effetti della pubblicazione potevano avere peraltro anche natura e contenuto delle singole costituzioni, anche se le attestazioni delle fonti non sembrano univoche in proposito, potendo talvolta una "legge speciale" (*idikôs nômos*) (es. per l'età giustiniana in Nov. 40 sulla alienazione di beni ecclesiastici della chiesa della Santa Resurrezione indirizzata all'arcivescovo di Gerusalemme) prevedere una pubblicità generalizzata e la trascrizione nei "libri delle leggi", talaltra mancare del tutto il disposto di pubblicazione in relazione al carattere particolare di taluni provvedimenti (cfr. Nov. Theod. 6.1; 10.2; Nov. Valent. 7.1-3; 13.1 riguardanti disposizioni relative a singole persone che pertanto non dovevano essere affissi; e, per l'età giustiniana, Ed. 11 del 27 dicembre 559 sulla caratura delle monete d'oro, e App. I del 7 aprile 540, che contemplavano situazioni particolari dell'Egitto e dell'Illirico relative alla disciplina dei coloni ascrittizi. Teneva luogo di pubblicazione la lettura in Senato). Su questi aspetti cfr. J. F. MATTHEWS, *Laying down the law. A study of the Theodosian Code*, cit., p. 172.

<sup>83</sup> Questo aspetto, non sufficientemente rilevato in dottrina, mirava talora a offrire una prima sommaria esegesi del testo normativo (*omnibus plana fiant*; Nov. 2 ep.): Nov. 74, ep. (a. 538, sulla legittimazione dei figli naturali): [...] *edictis propositis, per quae lex omnibus erit dilucida, unde cognoscant quemadmodum sibi in eiusmodi rebus vivendum sit nostramque providentiam intelligant.*

Const. Sirm. 2 Impp. Arcadius, Honorius et Theodosius AAA. Hadriano pp.: *Hanc igitur legem sublimis magnificentia tua cunctas per dioceses sibi creditas publicabit edictis, ut id, quod pro quiete repertum, pro iudicii episcopalis confirmatione constitutum, pro reprimendis culpis inventum est, ab omnibus excolatur, a sacerdotibus reservetur.* Data pridie nonas februarias Ravennae Stilichone II cons. (a. 405)

A prescindere dalla loro capacità e dal grado della loro cultura giuridica i sudditi, insomma, ricevevano dagli editti prefettizi una prima intelligenza del contenuto della legge. E in tal modo si raggiungeva la consegna dei testi alla conoscenza sia dei destinatari tecnici, che ne dovevano curare la diffusione o l'applicazione, sia dei destinatari – fruitori, che li dovevano osservare o utilizzare<sup>(84)</sup>.

Resta il problema del valore della pubblicazione in età tardoantica. Indicazioni in proposito gli studiosi hanno cercato di trarre dall'esame delle apposite clausole inserite negli epiloghi delle costituzioni tardoimperiali, pervenendo a individuare una funzione di controllo e un'efficacia costitutiva della *propositio*. Meno rilevante sarebbe la prima, non essendo certo questa la finalità primaria perseguita dagli imperatori, risultando essa una mera conseguenza di fatto, priva di rilievo giuridico, della disponibilità di un testo leggibile che rendeva possibile la verifica del contenuto e della autenticità del dettato normativo. Più importante la seconda, perché ad essa andrebbe ricollegata la efficacia e la obbligatorietà della norma. Questo sarebbe per l'appunto il valore assunto dalla pubblicazione dei provvedimenti imperiali nel V secolo, se, come affermato da Mommsen e da Seeck, perché la norma imperiale entrasse in vigore

---

<sup>84</sup> Gli epiloghi delle *Novelle* posteodosiane si limitano a indicazioni sulla pubblicazione delle leggi usando formule pressoché standardizzate (la più ampia compare nella Nov. 1 di Teodosio II: *in omnium populorum, in omnium provinciarum notitiam scita maiestatis augustae nostrae faciat pervenire*); quelli delle *Novelle* giustinianee consentono, invece, di rilevare ad abbondanza la doppia funzione di notizia dell'esistenza e di intelligenza dei testi o di conoscenza dei contenuti giuridici (essi possono variare nella loro redazione da una forma estremamente stringata come quella di Nov. 83 ep. a una articolata e complessa come quella di Nov. 1 ep.).

e dovesse essere osservata non bastava la *datio*, ma era necessaria la *propositio*. In realtà l'esame delle clausole contenenti l'ordine di pubblicazione consente di meglio precisare il valore della *propositio* in età tardoimperiale. In esse la ricorrente esortazione rivolta ai funzionari di assicurare la più ampia diffusione alle norme imperiali assume un valore strumentale rispetto allo scopo primario perseguito. Questo è individuato nella necessità che attraverso la *propositio* venisse fornita quella conoscenza della norma che è presupposto indispensabile della sua osservanza e applicazione. Si afferma infatti in Nov. Valent. 13:

Nov. Valent. 13, Impp. Theodosius et Valentinianus AA. Albino II pp.:  
 [...] *beneficia praesentis legis propositis vulgabit edictis, ut relevati concessa cognoscant, iudices statuta custodiant, prohibiti interdicta non ambiant*. Emissa XI kal.  
 Iul. Romae Valentiniano A. VI et Nomo vc. cons. (a. 445)<sup>(85)</sup>

Grazie a quel processo di diffusione si garantiva il rispetto del dettato positivo e si evitava l'elusione dei divieti, impedendo in particolare che come scusante potesse addursi l'ignoranza della legge, secondo quanto precisato da alcuni testi delle *Constitutiones Sirmondianae*:

Const. Sirm. 16: *Ne quis contumaciae suae culpam praecepti ignorance tueatur*.

La pubblicazione, nell'età considerata, comportava in sostanza una presunzione assoluta di conoscenza che fondava un dovere ineludibile di osservanza al quale era possibile sottrarsi solo in presenza di reali e non fittizie circostanze impeditive<sup>(86)</sup>. Altro era il vero momento di esistenza ed efficacia della legge: questo anda-

<sup>85</sup> Cfr. pure Nov. Valent. 23 De sepulchri violatoribus: *Inlustris et praecelsa magnificentia tua legem [...] provinciis provinciarumque rectoribus celeriter innotescere propositis iubebit edictis, ut criminosis poena reddatur, innocenter viventibus gratulatio, pax sepultis*.

<sup>86</sup> Erano tali ad es. la mancata pubblicazione nella provincia, a meno che non se ne avesse altrimenti conoscenza; alcuni *status* personali quali quelli dipendenti da età, sesso, *rusticitas*.

va individuato nel momento dell'emanazione, ossia della *datio* in quanto solo elemento temporale unitario cui le fonti si riferiscono per determinare con certezza la vigenza del provvedimento in confronto alla pluralità dei momenti di pubblicazione. È quanto risulta attestato, più avanti nel tempo, da Nov. 66 del 1° maggio 538 in tema di disposizioni successive, che ripetutamente ribadisce la validità dei testamenti redatti senza rispettare il dettato di nuove norme che, pur promulgate, non erano state ancora adeguatamente rese note ai destinatari,

Nov. 66.1, *Ut novae quae fiunt constitutiones postquam insinuatae sunt post duos menses alios valeant. Imp. Iustinianus A. Iohanni gloriosissimo praefecto sacro per orientem praetorio iterum, exconsuli et patricio: Nam quid accusemus eos qui promulgationem nostrarum constitutionum ignorarunt, etsi forte paulo post scriptam legem, quae quidem etiamtum ignoraretur, testamenta confecta sint [...] dum contingeret legem vel non latam esse vel quamvis latam quia nondum proposita esset, iure ignorari. (a. 535)<sup>(87)</sup>.*

---

<sup>87</sup> Per ovviare a questi inconvenienti la legge introduce un regime articolato, che da un lato fa leva sulla effettiva pubblicazione dei testi ai fini di fondare il dovere di conoscenza, e dall'altro impone (per le costituzioni nuove) il rispetto di un intervallo minimo di tempo tra insinuazione e applicazione al fine di garantire l'adeguata diffusione delle norme e la conoscenza di esse da parte di cittadini e pratici del diritto (notai) chiamati ad applicarle: *et multa testamenta propterea in periculo sint [...] quoniam leges etiam si factae sint, non tamen innotuerint vel iis qui in provinciis vel etiam qui hic sint, quippe quae forte nondum propositae nec manifestae factae sint [...]. Sancimus igitur, ut ex eo tempore constitutiones nostrae [...] valeant, ex quo in comune palam factae sunt [...] sed ut res etiam certius declaratur, sancimus, si scribatur talis lex, ut illa post menses duos temporis ei data valeat et in usu sit sive in hac felici urbe sive in provinciis, cum post insinuationem hoc tempus sufficiat ad eam omnibus manifestam reddendam* (Nov. 66, praef.-1). Lo scrupolo e l'attenzione posta dal legislatore ad assicurare modalità di diffusione e tempi idonei a garantire l'effettiva conoscenza dei testi normativi da parte dei destinatari appare evidente dal testo della novella, che più volte ribadisce non potersi sacrificare l'interesse protetto (a che conservassero validità i testamenti pur irregolarmente redatti) all'immediata applicazione delle norme vigenti ma non ancora adeguatamente rese note. Nonostante l'impegno profuso il testo di Nov. 66 non nasconde come nella pratica l'effettiva diffusione delle Novelle incontrasse ostacoli rilevanti che ne ritardavano conoscibilità e applicazione (così a proposito di Nov. 18 –sulla de-

La diffusione ufficiale promossa dagli organi statali competenti non precludeva lo svilupparsi di una circolazione privata dei testi legislativi. Si trattava di copie, non ufficialmente controllate, tratte dai testi autentici affissi agli albi a scopo di utilizzazione o personale, come quella di particolari, o professionale, come quella degli avvocati, i quali ne facevano raccolta per necessità di consultazione o per fini soprattutto processuali. Questa abitudine comune di copiare la legislazione ci è confermata da numerose attestazioni già a partire dall'età del Principato: Caligola (37-41 d.C.), osserva Svetonio (*Cal.* 41.1), si attirò severe critiche perché, emanando disposizioni che imponevano nuove tasse, «le aveva incise in piccole

---

terminazione della porzione legittima—, «l'altra costituzione recentissima, che si trova nelle costituzioni successive al codice», il legislatore non può fare meno di avanzare il sospetto che essa non fosse stata ancora pubblicata, nonostante fossero trascorsi due anni dalla sua promulgazione, Nov. 66.1.2 «[...] se non è stata ancora oggi inviata in tutte le province, lo sia al più presto; e così lo siano tutte le altre che forse non sono state ancora inviate, e continuino a essere inviate anche quelle che eventualmente vengano emanate in seguito sotto la guida di Dio: al fine che le nostre costituzioni siano rese pubbliche, ora e in futuro nelle capitali delle province»). Sorte non migliore per altro sembra sia toccata al *Codex repetitae praelectionis* se, come attesta Nov. 66.1.1, nonostante la sua capillare diffusione —*nostro codice in omnes partes misso*—, faticava a pervenire nella conoscenza dei sudditi (C. 6.23.29 in tema di forma dell'istituzione di erede, del 531, non era ancora applicata perché non ancora adeguatamente conosciuta nel 538 all'atto di Nov. 66). Diverse le ragioni di quest'indifferenza verso la legislazione proveniente dal centro del potere e più in generale della scarsa incidenza del diritto giustiniano sulla prassi contemporanea: prevalenza delle tradizioni locali; ostilità e resistenza di notabili locali o organi periferici; impronta classicheggiante di Compilazione e Novelle rispetto alla prassi volgarizzante; e non ultima la scarsa rispondenza delle 'leggi dei codici' rispetto alle necessità della realtà sociale. Così si spiega come un'indagine sulle pronunce dei giudici provinciali di età tardoantica abbia dimostrato conoscenze giuridiche approssimative e incerti collegamenti con le leggi dei codici (ristretti a rinvii del tipo «la legge non ammette assolutamente», «secondo la legge») e che la realtà concreta dimostri condizioni sociali non sempre rispondenti (mobilità sociale particolarmente accentuata in Egitto) a quelle prospettate dalle leggi dei Codici e dalle Novelle. Non deve stupire pertanto che le forme prescritte per l'istituzione di erede da Nov. 66 siano state, di fronte all'ostilità della prassi, abrogate con Nov. 119. Così G. LANATA, *Legislazione e natura nelle novelle giustiniane*, cit., 68-75.

lettere e in luogo inopportuno, così che non potevano essere copiate»; Eusebio, citando l'Editto di Massimino contro i cristiani, ricorda esplicitamente di averlo copiato dal testo inciso su una stele di bronzo a Tiro<sup>(88)</sup>; e Lattanzio (*De mort. pers.* 48.1), nel riferirsi al c.d. Editto di Milano di Costantino e Licinio che offriva tolleranza e la restituzione dei beni confiscati ai cristiani, lo ricorda in una copia esposta sotto l'editto del governatore a Nicomedia, città in cui lo scrittore viveva a quel tempo: *Licinius [...] de restituenda ecclesia huius modi litteras ad praesidem datas proponi iussit [...]*.

E però, a ben considerarlo nel suo complesso, il sistema di pubblicazione delle leggi seguito nel periodo del tardoantico non può apparire immune dal sollevare problemi sostanziali e formali riguardanti rispettivamente il grado di conoscenza giuridica raggiungibile dai sudditi cui i provvedimenti erano destinati e la condizione di integrità e di autenticità acquistata dai testi nei vari passaggi privati<sup>(89)</sup>.

---

<sup>88</sup> Eus. *Hist. Eccl.* 9.7.1. *Proprio al centro delle città, infatti, cosa mai avvenuta prima, furono affissi i decreti delle città contro di noi, e inoltre i rescritti con le costituzioni imperiali in risposta ad essi, incisi su tavole di bronzo [...]. 2. Mi pare necessario inserire qui l'editto stesso di Massimino inciso su tavole per mettere in evidenza [...] l'arroganza presuntuosa e superba dell'odio di quest'uomo verso Dio [...]. 15. Questo fu proclamato su tavola contro di noi in ogni provincia [...]. 16. Ma quando la speranza stava ormai venendo meno nella maggior parte di noi, improvvisamente, mentre in alcune province coloro cui era stato affidato l'editto in questione contro di noi erano ancora per via e non avevano ancora concluso il viaggio, Dio, difensore della propria Chiesa, quasi imbrigliando l'alterigia del tiranno contro di noi, diede prova dell'alleanza celeste in nostro favore.*

<sup>89</sup> In generale i Codici ci hanno conservato la menzione dei destinatari delle costituzioni. Questo costituisce un elemento di grande importanza per determinare la data o l'autore (imperatore d'Oriente o d'Occidente) della costituzione e il territorio a cui essa si applicava. Tuttavia questo dato non va sopravvalutato o frainteso. Esso prova semplicemente che la costituzione concerneva il territorio sul quale il funzionario destinatario aveva la competenza. Questo non permette tuttavia di affermare che le disposizioni contenute in questi testi non dovessero essere applicate altrove. Alcuni testi ne fanno fede. Una costituzione di Onorio, che confiscava i beni del clero pagano, che noi conosciamo nell'esemplare inviato al popolo di Cartagine (CTh. 16.10.20 = Cl. 1.11.5), precisava essa stessa: *quod non tam per Africam*

L'impatto della legislazione romana doveva la sua forza -e la legislazione la sua validità- alla effettiva ricezione nelle comunità alle quali era inviata. Dal momento che né le *praefationes* né gli epiloghi dei provvedimenti imperiali riportano lo spirito di entusiasmo, riluttanza o indifferenza con il quale le leggi erano ricevute, per ricostruire le sensazioni del momento dobbiamo affidarci alle notizie ricavabili da altre fonti. Troviamo, per esempio, nella letteratura rabbinica<sup>(90)</sup> testimonianza indicativa delle reazioni sociali che essa generava. L'impatto sulla vita di una comunità dell'arrivo di tali disposizioni è vividamente evocato, ancora al tempo di Diocleziano:

*L'imperatore inviò una sua ordinanza a una città. Che cosa fecero gli abitanti della città? Si alzarono in piedi, si scoprirono la testa e la lessero con reverenza, timore, tremore e trepidazione.*

L'atmosfera 'intimidatoria', per non parlare del possibile carattere di teatralità di tali occasioni, è riportata altrettanto vividamente nella descrizione che Giovanni Crisostomo (344-407) fa del ricevimento di disposizioni imperiali in una città. Crisostomo, nelle Omelie sulla Genesi<sup>(91)</sup>, evoca l'effetto del loro arrivo per mostrare ai membri delle comunità cristiane con quanto maggior timore essi dovessero ascoltare la Parola di Dio:

---

*quam per omnes regiones in nostro orbe positas custodiri decernimus.* Certe costituzioni sono d'altra parte, come visto, indirizzate a più destinatari (CTh. 9.24.1; 9.8.1; 9.7.2; C. 5.26.1). Questa era d'altro canto una necessità quando i destinatari non erano legati tra loro da vincoli di subordinazione gerarchica. Si poteva anche verificare che certe circostanze locali potessero portare l'imperatore a inviare in una regione dell'impero un testo redatto qualche mese prima per un'altra regione, come per CTh. 16.10.10, indirizzata da Teodosio al prefetto di Roma e ripresa qualche mese dopo in CTh. 16.10.11, indirizzata al *comes* d'Egitto. Cfr. J. GAUDEMET, *La formation du droit séculier et du droit de l'église aux IV et V siècles*, cit., 17-18.

<sup>90</sup> Cfr. *Vayyikra Rabba*, 25.5, *Beresbith Rabba*, 63.8.

<sup>91</sup> PG. 53.112.

*Un silenzio profondo regna quando quelle disposizioni sono lette. Non c'è il minimo rumore; ognuno ascolta con la massima attenzione gli ordini contenuti in esse. Chiunque fa il minimo rumore, interrompendo con ciò la lettura, corre il più grande pericolo. Tutti devono stare in piedi con paura e trepidazione... per capire quello che è letto.*

Se era pericoloso interrompere la lettura pubblica di una legge ostacolandola, la deturpazione o la forzata rimozione di una disposizione imperiale una volta che era stata affissa era un crimine di inaudita gravità, che produceva morte certa per tradimento se il *perpetrator* fosse stato preso. L'«abbracciare e baciare» gli editti imperiali era condotta usuale più volte attestata; ma la maggiore attenzione era riservata all'atto opposto del bruciare o distruggere: ci è nota per il tramite di Lattanzio la storia di un attivista cristiano che, vedendo il primo editto di persecuzione affisso alla città reale di Nicomedia, lo tirò giù e lo ruppe in segno di protesta (con commenti sarcastici circa le inesistenti vittorie sui Sarmati), assicurandosi con ciò il martirio desiderato:

*Lact., De mort. pers., 13.2: Quod edictum quidam etsi non recte, magno tamen animo deripuit et conscidit... Statimque perductus non modo extortus, sed etiam legitime coctus cum admirabili patientia postremo excustus est.*

Quanto alle modalità da rispettare nella esposizione dei documenti pubblici queste ci sono illustrate, già in età tardoclassica, da un passo di Ulpiano conservato nel Digesto (D. 14.3.11, Ulp. 28 *ad ed.*), riguardante le forme attraverso le quali doveva esser resa nota la *praepositio* di un servo alla direzione di una impresa commerciale del *dominus*. Ulpiano definisce «avviso pubblico» quello che è scritto «in lettere chiare, in un luogo dove può essere letto facilmente da chi sta a terra, davanti al luogo degli affari, non in una via sconosciuta ma in uno spazio aperto». Che l'avviso sia redatto in greco o latino, nell'opinione del giurista dipende dalla località, il punto essenziale essendo che nessuno dovrebbe essere in grado di sostenere che egli non capì quello che era stato scritto in esso. Al rispetto di queste formalità è in particolare al fatto che un avviso fosse stato affisso in un luogo frequentato e accessibile, che fosse



rimasto là in condizione di leggibilità per un periodo adeguato e che fosse stato letto e conosciuto dalle parti interessate era legata l'applicabilità degli effetti giuridici previsti<sup>(92)</sup>.

---

<sup>92</sup> Distribuzione, ricevimento e pubblicazione delle leggi imperiali peraltro erano un aspetto di un più ampio fenomeno di comunicazione di massa in conseguenza del quale un ammontare enorme di scritti di tutti i generi era continuamente consegnato alle popolazioni delle comunità romane. Si trattava di un fenomeno molto esteso, che costituiva un modo pratico ed effettivo di comunicare con la popolazione e in relazione al quale le disposizioni imperiali si trovavano a competere con un insieme di comunicazioni effimere di tutti i generi: avvisi legali, annunci, editti (intesi in accezione generica come strumenti per annunciare, mettere al corrente, scusare, esortare), opuscoli, e tutte le altre forme scritte di dissertazione che formavano il tessuto della vita politica delle città romane.

Ci è giunta notizia del modo in cui fu divulgato il *Misopogon* di Giuliano l'Apostata (361-63): esso fu affisso in pubblico «fuori del palazzo, nel luogo chiamato il *Tetrapylon* degli Elefanti vicino alla *Regia*» (breve strada a colonne che, come una sorta di propileo, conduceva al palazzo) (Malala, *Chron.*, 328.3-4). I fogli del libello imperiale vennero esposti in appositi spazi, accessibili per essere letti da cittadini curiosi o da lettori di professione che si raggruppavano nelle strade delle città quando tali documenti arrivavano, e procedevano a intrattenere piacevolmente i passanti illetterati coi loro contenuti. Una scena non diversa da quella che si può immaginare nel caso dell'arrivo della legislazione imperiale in una città, quando ognuno «si precipitava» a leggere la nuova disposizione esposta.

Analoghe forme di diffusione ci sono attestate dalla stessa legislazione a proposito di provvedimenti imperiali. In un testo conservato nel Codice Teodosiano l'imperatore Onorio, per screditare i donatisti nei confronti del mondo cristiano, ordinò che fosse pubblicato, premesso all'editto del prefetto del pretorio, esponendolo nei luoghi più frequentati, il rescritto da essi impetrato dall'imperatore Giuliano per ottenere la sospensione delle persecuzioni nei loro confronti e che i *Gesta*, o verbali dei procedimenti allegati che lo contenevano, dovessero essere aggiunti in calce, affinché «l'incrollabile costanza della fede cattolica e la disperazione dei Donatisti simulata dalla perfidia potesse essere conosciuta da tutti» (CTh. 16.5.37). Questo testo non si limita ad accennare procedure per la diffusione della propaganda religiosa e forme di promulgazione della legislazione imperiale, ma le assimila completamente, sottolineando i riflessi ideologici che la procedura di pubblicazione poteva assumere.

La chiusa della disposizione onoriana che sottolinea il grado di diffusione che si intendeva assicurare al provvedimento imperiale, reiteratamente ripropo-

Dato il tenore dei testi normativi imperiali, il livello di lettore – destinatario che si pensa potesse accostarsi era culturalmente elevato per ragioni di natura tecnica. I sudditi erano bensì gli effettivi destinatari finali, quelli cioè nei cui confronti si rivolgevano le conseguenze delle leggi. Ma per ragioni di tecnica che il pubblico lato non poteva possedere tale destinazione presupponeva l'intermediazione di esperti del diritto; del resto la stessa pubblicazione del Teodosiano non sembra avesse come obiettivo quello di raggiungere i destinatari ultimi, ossia i sudditi dell'impero, quanto piuttosto -come è stato sottolineato- quello di diffondere un certo numero di copie destinate a restare negli archivi a disposizione degli avvocati<sup>(93)</sup>.

Proprio il fatto che si intendesse assicurare una conoscenza del diritto tendenzialmente generalizzata, e non rivolta a figure specifiche di esperti, dimostra come il livello di alfabetizzazione della popolazione avesse scarsa incidenza sul problema della diffusio-

---

sta all'interno della legislazione tardoantica, ribadisce che prima di tutto, quanto all'ampiezza del suo raggio d'azione e alla sua profondità, la conoscenza giuridica dei testi normativi era destinata a essere, almeno in teoria, generalizzata nel senso che la possibilità di acquisirla era data alla totalità della popolazione – tale era certamente l'intenzione del legislatore, come lasciano constatare gli epiloghi delle *Novelle* giustinianee e le fonti letterarie, Eus., *Hist. Eccl.*, 10.5.14: *E perché i termini di questa nostra legge (Editto di Milano) e della nostra benevolenza possano essere portati a conoscenza di tutti, è opportuno che ciò che è stato da noi scritto, pubblicato per tuo ordine, sia esposto ovunque e giunga a conoscenza di tutti, in modo che la legge dovuta a questa nostra generosità non possa sfuggire a nessuno* –. Ma, considerata la situazione culturale della popolazione dell'Impero, di cui si dimostra consapevole lo stesso potere col concedere remissioni a favore di particolari categorie di persone, come il rilassamento delle formalità del testamento a favore dei *rustici* (C. 6.23.31), è da presumere che della legge potesse raggiungere notizia la generalità dei sudditi; della disciplina, invece, avere conoscenza, nel senso di acquisizione culturale e fruibilità dei contenuti, nonostante le esplicazioni edittali, soltanto persone istruite o tecnici del diritto, cioè una percentuale di soggetti piuttosto circoscritta.

<sup>93</sup> In tal senso D. MANTOVANI, *Il diritto da Augusto al Theodosianus*, in *Introduzione alla storia di Roma* (a cura di E. GABBA, D. FORABOSCHI, D. MANTOVANI, E. LO CASCIO, L. TROLANI), Milano, 1999, 533-534.

ne delle conoscenze giuridiche. Nella ricerca di mezzi espressivi capaci di veicolare principi e comportamenti, assolvendo a una funzione didattica e socializzante, il mondo romano, come quello greco, si avvale di forme di comunicazione che, con terminologia moderna, si potrebbero definire ‘multimediali’. La diffusione di precetti, modelli, principi, idee operava su più piani paralleli e reciprocamente integratisi, avvalendosi di una pluralità coesistente di strumenti di comunicazione: voce, parola scritta e immagine assolvevano, nella visione ideologico-culturale romana, una medesima funzione al tempo stesso narrativa ed ‘epidittico-educativa’, potenziandosi a vicenda negli effetti<sup>(94)</sup>.

---

<sup>94</sup> Così ad es. Fabio Pittore, annalista e pittore, per celebrare le gesta romane, e Pacuvio, poeta e pittore, per celebrare la vittoria di Pidna di L. Emilio Paolo, si servirono così dello scritto come della rappresentazione pittorica a fini di più efficace penetrazione espressiva. D'altronde non è possibile comprendere questa particolare duttilità nell'interscambiabilità dei ‘mezzi di comunicazione di massa’ se non partendo dalla concezione di una realtà culturale in cui il segno scritto, la sua diffusione e utilizzo, hanno una portata limitata e circoscritta ai fini dell'integrazione dei processi di comunicazione, la cui attuazione può anche prescindere da essi. In una società in cui parola, segno scritto e immagine iconografica assolvono scambievolmente a un medesimo ruolo non è difficile comprendere come lo stesso concetto di alfabetizzazione assuma un valore relativo e ‘le ghetizzazioni culturali nel processo comunicativo’ siano ridotte al minimo. Del resto della esistenza nel mondo romano di una reale separazione tra oralità e scrittura non è possibile parlare. L'abitudine a leggere ad alta voce, infatti, tendeva a comporre e in un certo senso sovrapporre i due sistemi di comunicazione, facendo partecipi del messaggio scritto anche quanti non vi avrebbero avuto accesso autonomamente per il tramite della lettura diretta (nel secondo secolo le Scritture erano normalmente ascoltate e al tempo di Agostino si leggevano ad alta voce ai fedeli opuscoli vari in materia di fede). È questo che rende spiegabile il largo impiego del messaggio scritto per i testi legislativi, la propaganda politica, gli annunci pubblicitari, le commemorazioni, le preghiere. Ma, dato che i processi seguiti per l'apprendimento erano distinti per il leggere e lo scrivere e di conseguenza poteva verificarsi che la conoscenza dell'uno non implicasse anche quella dell'altro, si mostrò imprescindibile ai fini della conservazione di quella reciproca integrazione tra oralità e scrittura il ricorso a esperti di scrittura o lettura. Così ebbe larga diffusione il fenomeno della “delega di scrittura”, ma non meno frequente fu il ricorso a lettori di professione (*lectores, lectrices*) od occasionali, per lo più di condizione servile, data la

Ciò non toglie che il grado di utilizzazione e di ricezione dei testi scritti subì sicuramente un regresso a partire dalla metà del terzo sec. d.C. come conseguenza del progressivo abbassamento del livello culturale e di alfabetizzazione prodottosi nell'area dell'impero romano nel periodo compreso fra il terzo e il sesto secolo. La crisi della città, il declino delle élites municipali, la diminuzione della presenza di liberti colti sono solo alcune delle cause che giustificano il fenomeno. Indizi di questo progressivo scadimento culturale, particolarmente evidente a livello locale, sono offerti da trasformazioni di non poco significato, come quella prodotta dal provvedimento del 293 che ammise gli analfabeti alla carica di decurione (C. 10.32.6)<sup>95</sup>.

Ma esistevano anche tecniche per rendere più efficace la diffusione e trasmissione del messaggio normativo e di esse il legislatore tardoimperiale, e, alla fine dello sviluppo storico, Giustiniano in particolare, dimostra di sapere fare uso consapevole nell'esercizio concreto dell'attività legislativa. Perché la legge produca effetto e sia osservata non basta che provenga da un potere autocratico, che sia dotata di forza e autorità, che sia certa nei suoi contenuti e nelle sue forme di manifestazione, ma per vincere la noncuranza dei sudditi occorre anche che sia presentata sotto un profilo accattivante (Nov. 1. ep), che corrisponda al sentire sociale, in quanto ove se ne distacchi non può che rimanere lettera morta (Nov. 70 praef.), che sia

---

concezione diffusa che vedeva nelle operazioni del leggere e dello scrivere un *opus* servile, che consentirono di assicurare, al di là di ogni problema di alfabetizzazione, la sicura e capillare diffusione e penetrazione del messaggio scritto, e in primo luogo di quello giuridico.

<sup>95</sup> Il fatto poi che negli epiloghi delle costituzioni, particolarmente giustiniane, fossero previste sanzioni pecuniarie o amministrative a carico non della generalità del pubblico cui quelle costituzioni erano destinate, ma solo dei funzionari negligenti nel far conoscere o nell'applicare i provvedimenti – in alcuni degli epiloghi giustiniane la prescrizione di dare pubblicità alla legge è infatti accompagnata dall'obbligo di applicarla – non significa che nel diffonderne la conoscenza si attribuiva maggior peso alla responsabilità dei funzionari statali che non alla effettiva fruibilità dei destinatari non tecnici, perché le sanzioni di mancata osservanza della legge erano considerate all'interno della stessa.

applicata dai giudici nei tribunali e a questo fine il precetto ribadito con valore di costante nella legislazione giustiniana è quello che impone al giudice di giudicare unicamente secondo la legge<sup>96</sup>. Ma

---

<sup>96</sup> Cfr. Nov. 113 (a. 541) praef.: *Cum omnia secundum leges nostras agi velimus earumque vis ut custodiatur studeamus, placuit nobis praesentem legem scribere ad ipsarum legum observationem [...]. Ac propterea sancimus, ut dum lis examinatur sive in pecuniariis sive criminalibus sive aliis quibuslibet causis emergentibus apud iudices sive hic sive in provinciis [...] secundum generales leges nostras lites et examinentur et decidentur.* L'esigenza di leggi certe, che fossero conosciute e applicate, è sottolineata da Giustiniano in Nov. 70 praef. in tema di liberazione dalla condizione curiale: *Multa eorum quae olim legibus sancita sunt cum neglecta iacerent nec facile exercentur plane carere legis sanctione visa sunt.* Di questa necessità l'imperatore è il più sentito assertore; egli è cosciente che in tanto una legge sarà osservata e diventerà efficace in quanto non risponda a principi astratti, di assurdo rigore, e non rompa con valori diffusi e consolidati, ma si ispiri a 'situazioni concrete' e tenga conto di istinti e necessità naturali; così a proposito delle seconde nozze l'imperatore afferma: Nov. 22.43 *Nam siquidem diceremus, mulieri omnino, si maritus ne nuberet praeceperit, id observandum esse, haberet fortasse lex acerbi aliquid.* Di qui la particolare sensibilità del legislatore per passioni e sentimenti rispecchiata dal linguaggio utilizzato all'interno della legislazione novellare, come evidenzia Nov. 2.5 ove, a proposito della simmetricità degli apporti matrimoniali (dote e donazione), si afferma significativamente: *aequalitatis enim et iustitiae amatores sumus, eamque cum in aliis omnibus tum vero in matrimoniis quoque obtinere volumus,* e da Nov. 14 pr., che manifesta la riprovazione del legislatore verso la pratica della prostituzione affermando: *Comperimus enim esse, qui cum improbe vivant, tum ex gravibus atque exosis causis occasionem nefarii lucri sibi reperiant: nimirum circumire eos provincias et loca multa, ac miseris puellas inescare calceamentis et vestimento promissis [...].* Ma, sotto altro profilo, all'imperatore non sfugge che anche il più attento ricorso alle forme ordinarie di pubblicità non è di per sé sufficiente ad assicurare l'effettività della legge. Per vincere la noncuranza e l'indifferenza dei destinatari, secondo Giustiniano, non basta l'asciutta comunicazione del puro dettato normativo, occorre altresì presentare la legge sotto un profilo accattivante illustrando la cura in essa riposta per il benessere dei sudditi e i vantaggi che ad essi ne possono derivare: Nov.1 ep. *Haec nos pro communi omnium utilitate scripsimus, et ut tam viventes iis, quae relicta sunt, fruantur, quam morientes aequo animo vita decedant, legem scientes ipsis etiam sepultis opem laturam, et quaecumque disposuerint ipsam ad effectum esse perducturam. Itaque cum commune hoc sit commodum omnibus hominibus, ab eminentia tua et hic edita fiant, quae omnibus ubique vim legis declarent, et foris mittantur per omnes iam provincias imperio Romanorum tam olim subiectas quam nunc dei beneficio per nos adiectas. Metropolitanis vero magistratus, ubi ea acceperint, quemadmodum iam lege a nobis dispositum est, in omnes urbes mittent,*

lo strumento più efficace utilizzato dal legislatore bizantino per far recepire il proprio messaggio normativo, per ottenerne l'osservanza da parte dei destinatari è il ricorso alla reiterazione del provvedimento, alla sua riproposizione. Certo il ricorso a questo espediente è stato giudicato un sintomo dell'inaffidabilità del legislatore, dell'inefficacia dei suoi provvedimenti (Procopio, *Bell.* 1.24. 16 e Nov. 60 pr.). In realtà la reiterazione aiuta a vincere la resistenza dei destinatari e attraverso eventuali progressivi adeguamenti e chiarimenti ne facilita la recezione da parte di giudici e funzionari:

Nov. 2.5 Ne mulieres secundo nubentes electionem habeant et de aliis capitibus. Idem Augustus Hermogeni gloriosissimo magistro sacrorum officiorum exconsuli et patricio. *Illud quoque dudum acerbe quidem sancitum, raro autem in iudicio examinatum aestimavimus oportere clara lege complecti et tradere usui et deducere ad iudicia, pro communi positum adiutorio*<sup>97</sup>.

Attraverso la reiterazione dei provvedimenti, in ogni caso, non sempre l'efficacia della legge è stata raggiunta: ciononostante attraverso quell'espediente e soprattutto attraverso la capillare diffusione delle norme si è realizzata l'aspirazione di Giustiniano a che «tutto lo stato diventasse pieno della legge»<sup>98</sup>.

Quanto poi all'effettiva capacità da parte del giudice di assolvere il ruolo a lui affidato di mediatore tra astrattezza della norma e specificità del reale e dunque di svolgere correttamente la funzione

---

*nec quisquam manebit legis ignarus, quae neque in paupertate quemquam vivere neque in anxietate mori patitur.* Cfr. su questi temi G. LANATA, *Sul vocabolario della legge nelle Novelle*, in *Società e diritto nel mondo tardoantico. Sei saggi sulle Novelle giustinianee*, Torino, 1994, 65-81.

<sup>97</sup> L'utopia della «legge semplice e chiara», che si impone per sé senza necessità di interpretazione, non appartiene al mondo tardoantico, non meno che all'antichità in generale, l'ambiguità dei precetti, l'eterogeneità delle norme raccolte (specie nelle codificazioni) può favorire interpretazioni contrastanti e allora il ricorso alla riproposizione del precetto, alla sua ripetizione, magari in forma rinnovata, è lo strumento più efficace per favorire l'adesione, l'accettazione di destinatari e organi giudicanti (cfr. Nov. 1, 1).

<sup>98</sup> Nov. 73 ep.

giudicante, resta da valutare l'incidenza assunta dal grado di conoscenze possedute e dalla consapevolezza raggiunta circa il modo della loro utilizzazione<sup>(99)</sup>. In proposito non mancano nelle fonti

---

<sup>99</sup> Sotto il primo profilo è noto come la considerazione operante nel Tardo Impero degli uffici come premi e ricompense non potesse non influire negativamente anche sui criteri con cui venivano scelti i loro detentori. Si badava più ai motivi d'ordine personale che spingevano all'assunzione delle cariche o a spinte esterne, quali la necessità di fronteggiare le aspettative dei ceti plutocratici, che al possesso da parte dell'aspirante dei requisiti richiesti per il posto da ricoprire. Così negli uffici civili una qualifica precisa non era richiesta: prevaleva ancora il punto di vista romano tradizionale, secondo cui l'amministrazione, anche nel ramo finanziario e giuridico, era alla portata di tutti. Per alcuni incarichi tuttavia, in relazione alla specificità dei compiti affidati, si era affermata l'esigenza di competenze adeguate: così per il questore e i *magistri scriniarum*, che si occupavano esclusivamente di questioni legali e della corrispondenza, era invalsa la tendenza a nominare avvocati e retori. E competenze in campo giuridico, almeno a partire dal 460, finivano per possedere coloro che rivestivano il governatorato delle province, essendo di norma la carica rivestita da *assessore*s che avevano in precedenza esercitato l'avvocatura. Ora che il possesso di una preparazione giuridica potesse incidere sulle modalità concrete dell'esplicazione delle proprie attività da parte del funzionario indirizzandone l'operato può esser considerato tenendo conto del complesso delle funzioni affidate: da un lato quelle di amministratore, per quel tanto che ne poteva indirizzare l'attività secondo i precetti che ne regolavano la condotta, dall'altro quelle di giudice, per la capacità di conoscenza e di comprensione della norma che gli poteva consentire e la possibilità conseguente di individuarne dubbi o lacune su cui sollecitare l'intervento del vertice imperiale, ma è con riferimento a queste ultime che esse acquistano particolare rilievo. È qui che il possesso da parte del giudice di quel complesso di conoscenze in grado di renderlo mediatore adeguato tra ideazione e applicazione della legge poteva condizionarne la capacità di esercitare correttamente la funzione giurisdizionale, rintracciando e utilizzando le norme pertinenti, definendo i termini giuridici della lite, rilevando e segnalando al vertice imperiale le eventuali lacune o incongruenze normative, al fine di sollecitarne l'intervento. Quanto al primo aspetto, nonostante le frequenti lagnanze circa il mancato rispetto degli obblighi di condotta e i soprusi e le malversazioni compiute dai funzionari, esistono nelle fonti precise attestazioni circa l'impegno mostrato, in particolare dal personale giuridicamente preparato, nel rispetto delle norme e delle prescrizioni da esse stabilite. Così Giovanni Lido (*De mag.* 3.17) ascrive a merito del prefetto Leonzio la condotta esemplare del personale sotto la sua prefettura: e si sa che egli era stato professore a Berito,

testimonianze di una certa padronanza che si traduce non in una mera applicazione della norma, ma in una cosciente opera d'interpretazione i cui risultati, spesso contraddittori, sollecitano ora la ratifica ora l'intervento del vertice imperiale <sup>(100)</sup>.

Così in relazione a un controverso problema di *transmissio delationis* implicante contrasto tra alcune disposizioni <sup>(101)</sup> - tutte contenute nel medesimo libro del *Codex Repetitae praelectionis*- in tema di acquisto all'infante, nella Nov. 158 si ricorda la strana condotta di un certo Giovanni che, prima come consulente della postulante e poi come giudice incaricato della risoluzione della controversia, avrebbe fornito due interpretazioni discordanti in relazione alle norme

---

figlio dell'illustre giurista Patrizio, prima di raggiungere la carica di prefetto nel primo decennio del VI sec., sotto Anastasio; e Procopio a proposito del questore Proclo, che era stato avvocato, ne sottolinea onestà e rispetto delle leggi e la particolare abilità, frutto di specifica sensibilità giuridica, mostrata in occasione della vicenda delicata della adozione proposta all'imperatore Giustino da parte di Cavades, re di Persia, del proprio figlio Chosroes, alla quale egli si oppose con accorte argomentazioni: *De bell. Pers.* 1.11.11: «E già si accingevano (Giustino e Giustiniano) al lavoro di stesura per iscritto dell'atto di adozione secondo la procedura romana, se non li avesse trattenuti Proclo, il quale era allora al servizio dell'imperatore svolgendo quella che è detta la mansione di questore: uomo onesto, notoriamente incorruttibile, che perciò non aveva mai volentieri sottoscritto alcuna riforma che modificasse in qualche modo l'ordine costituito». Uguali elogi sono poi tributati al prefetto del pretorio Foca, che certamente aveva conoscenze di diritto, mentre la rettitudine e il rispetto delle leggi sono ascritte a merito di Pietro Patrizio, *magister officiorum* dal 539 e in precedenza illustre avvocato. Ma il terreno in cui la competenza in campo giuridico poteva far sentire maggiormente il proprio peso era certamente quello delle funzioni giudicanti esercitate dai componenti l'apparato burocratico.

<sup>100</sup> Che peraltro i funzionari stessi e perfino i più elevati potessero ignorare una disposizione importante è testimoniato da una costituzione di Costantino relativa alla giurisdizione ecclesiastica. Questa era stata regolata da una costituzione del 318 (C.Th. 1.27.1). Nel 333, tuttavia, l'imperatore s'era accorto che il prefetto del pretorio ignorava questa legge, che la Const. Sirm. 1 non faceva altro che regolamentare nuovamente.

<sup>101</sup> Si trattava delle disposizioni di Teodosio II e Valentiniano III (C. 6.30.18.2-3) da un lato e di Diocleziano (C. 6.56.1) e Giustiniano (C. 6.30.19) dall'altro.



ricordate. La fattispecie riguardava una questione sorta tra un tal Cosma e una certa Tecla relativamente all'attribuzione dell'eredità della madre, Tecla anch'essa, di una bambina di nome Sergia, venuta a mancare a seguito di pestilenza, pochi giorni dopo la madre, ma prima di compiere i sette anni. Mentre infatti Tecla, zia paterna, affermava la possibilità dell'acquisto ereditario in capo a Sergia in forza della disposizione di Diocleziano in C. 6.56.1 del 291 per cui *licet liberi matribus ab intestato [...] per se heredes existant, si dari possint*, e conseguentemente la possibilità della *transmissio delationis* in base al disposto di C. 6.30.19 di Giustiniano che la ammetteva entro lo *spatium deliberandi* di un anno; Cosma, zio materno, negava la possibilità dell'acquisto ereditario in capo a Sergia in forza delle due disposizioni di Teodosio II e Valentiniano III in C. 6.30.18.2-3, per cui l'*infans* minore di sette anni non può acquistare l'eredità deferitagli in assenza di un tutore e in base alle quali, se il pupillo muore in mancanza di un qualsiasi atto di acquisto, la delazione spetta a coloro che ne beneficerebbero in mancanza di quello, dunque nella fattispecie allo zio materno. Dapprima la ricorrente (Tecla), incerta, avrebbe richiesto il parere di Giovanni che, in qualità di *advocatus fori provincialis*, avrebbe confermato la fondatezza delle sue pretese:

Nov. 158 praef. Ut deliberandi ius etiam ad impuberes transmittatur. Idem Augustus [...]: *...iam ipsam ne de iis quae non recte haberent controversiam agitare Iohannem advocatum fori provincialis adisse et de legibus quae hanc causam respicerent sciscitatam esse, illumque in scriptis responsum sibi dedisse...*

Successivamente lo stesso, scelto dalla ricorrente quale giudice della controversia, forse in qualità di delegato del *magister militum per Orientem*, avvalendosi accortamente delle due disposizioni di Teodosio e Valentiniano che negavano all'infante l'acquisto ereditario, avrebbe ribaltato il proprio precedente parere emettendo sentenza contraria alla postulante e anzi adoperandosi al fine di indurla ad accordarsi con la controparte:

Nov. 158 praef. [...] *propterea igitur se iudicem causae ipsum elegisse Iohannem [...] sed sententiam protulisse [...] contrariam iis quae in scriptis respondisset,*

*usum ad sententiam lege Theodosii divinae memoriae [...] neque haec ille tantum in sententia dixit, sed etiam adduxit eam quae nobis supplicavit ut pacta sententiae congruenter iniret [...]*<sup>(102)</sup>.

Il testo, la cui importanza trascende l'episodio specifico per interessare il più ampio aspetto delle metodologie compilatorie e dei risultati con esse raggiunti, testimonia efficacemente della preparazione non irrilevante dell'organo giudicante, della sua conoscenza attenta delle norme, anche se risalenti, della capacità di esattamente inquadrare i profili giuridici della controversia e di saperli accortamente ricondurre al profilo normativo reputato più opportuno al fine della realizzazione degli interessi che si intendeva privilegiare<sup>(103)</sup>.

<sup>102</sup> Per gli sviluppi della vicenda e per l'intervento imperiale favorevole a Tecla cfr. in particolare F. GALGANO, *Transmissio delationis. Vicende di una pratica successoria*, Città del Vaticano, 2007, 123-125.

<sup>103</sup> Non meno significativo appare in proposito il disposto di Nov. 61.1 che, nel prevedere i rimedi concessi alla donna per il recupero della *donatio propter nuptias* in caso di scioglimento del matrimonio, sottolinea l'opportunità della decisione adottata da quei giudici che «con interpretazione arida non divenuta prassi corrente» (così F. GORIA, *Il giurista nell'impero romano d'Oriente (da Giustiniano agli inizi del secolo XI)*, in L. BURGMANN (ed.), *Fontes Minores*, XI, Frankfurt a. M., 2005, 172) avevano concesso azione reale per tutelarne le aspettative, Nov. 61.1: *Neque enim perperam fecisse quidam ex nostris iudicibus nobis visi sunt, qui quidem ipsam in rem actionem mulieribus post solutum matrimonium in donatione ante nuptias dederunt*. E se il disposto imperiale rimarca abbastanza significativamente gli spazi aperti all'interpretazione degli organi giudicanti, riconoscendone la capacità di proporre soluzioni adeguate alle peculiarità della fattispecie, con altrettanta evidenza stigmatizza l'uso distorto di quella facoltà sottolineando i contrasti e le ambiguità che ne potevano seguire: Nov. 61.1: *quod recte traditum ab iis qui postea indicabant ex supervacanea nescio qua subtilitate spre-tum est*. Del resto che la preparazione giuridica potesse incidere sulle capacità di giudizio e di comprensione del funzionario, determinandone la perspicuità delle valutazioni, è indicato con evidenza dal giudizio reso da Giovanni Lido su Pietro Patrizio: *De mag. 2.26: Conoscendo meglio di ogni altra persona le leggi, nelle quali era stato istruito fino dalla sua più tenera infanzia, avvocato del popolo in caso di bisogno, egli si rivelò un magistrato veramente grande, mostrando un orgoglio corrispondente all'altezza della sua carica, e una acuta capacità di giudizio che lo rendeva capace di render giustizia con integrità, senza che i capricci della sorte gli facessero mai piegare la schiena*. Nel brano l'autore sottolinea con evidenza l'acutezza del *magister* facendola discendere

Ne emerge un quadro che permette di rilevare l'ampiezza raggiunta dalla diffusione delle conoscenze giuridiche nel sec. VI, facendone elemento portante di una complessiva formazione culturale comprendente letteratura e retorica; e se il possedere nozioni di diritto rimane elemento di quel patrimonio di conoscenze che possono aprire le porte di una brillante carriera o dispiegare una più compiuta comprensione della legge, resta il fatto che neppure in epoca giustiniana giudici e loro collaboratori ne hanno fatto oggetto di effettiva elaborazione teorica, rimanendo il campo di operatività di quelle nozioni circoscritto a un ambito applicativo più che costruttivo o propositivo.

---

dalle conoscenze giuridiche possedute (Pietro era avvocato famoso, noto per l'abilità oratoria e per la padronanza e conoscenza delle norme). E conoscenze professionali non dovevano mancare agli *adseorsores*, che assistevano i magistrati in particolare nell'esercizio delle funzioni giudicanti, e che di norma, almeno in età giustiniana, erano tratti dagli avvocati che avevano maturato una preparazione giuridica (in proposito per le competenze degli *adseorsores* presso la prefettura del pretorio cfr. anche Lyd., *De mag.* 3.11 e Cass., *Var.* 4.19). Di questa essi dovevano avvalersi nel coadiuvare gli organi ai quali erano affiancati, integrandone le spesso carenti competenze giuridiche con le conoscenze acquisite, che ne rendevano possibile una imprescindibile opera di interpretazione, spesso altrimenti preclusa, almeno a quanto sottolinea lo stesso Giustiniano: Nov. 82, praef.: *Neque enim existimavimus decere quondam iudicum nomen habere cum legum utique imperitos tum ne rerum quidam experientia adiutos. Nostris enim iudicibus omnino etiam assessores adsunt, qui quae ad leges pertinent interpretentur et eorum occupationes suppleant, quandoquidem multis curis quas apud nos habent distenti merito iudiciale munus assessorum quorum praesentia suppleant.* Lo stesso disposto novellare sottolinea peraltro, con altrettanta chiarezza, l'esigenza di preparazione professionale in capo agli organi giudicanti col promuovere una significativa riforma del corpo dei giudici pedanei della Capitale, in cui il fermo richiamo al criterio della competenza e di una adeguata preparazione professionale costituisce, come è stato sottolineato (Goria p. 176), «il primo tentativo, nel mondo romano, di creare un corpo di giudici 'di professione'»: Nov. 82, praef.: *Illi vero, qui neque magistratum gerunt neque nobis inserviunt, si non ultro quidam quid iuris sit compertum habituri sint, sed aliunde iudicandi honestatem emendicaturi, qui non maximo hoc detrimento reipublicae erit, quod non iis qui ultro quid faciendum sit sciunt lites traduntur, sed iis permittitur ut alios quaerant, a quibus discere liceat quae in iudicando loqui oporteat?*